

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

291^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 4 GIUGNO 1974

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI,
indi del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia
e del Vice Presidente ALBERTINI

INDICE

CONGEDI Pag. 14283

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 14283

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1666:

PRESIDENTE 14284

DE PONTI 14284

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante 14283

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente 14283

Discussione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari » (1666) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PRESIDENTE 14313

NENCIONI 14311

Discussione e approvazione:

« Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 104, concernente modifica dell'articolo 538 del Codice di procedura penale » (1629) (Relazione orale):

BETTIOL Pag. 14300

DE CAROLIS, *relatore* 14284 e *passim*

ENDRICH 14288, 14306

LUGNANO 14308

MARIANI 14292, 14305

MARTINAZZOLI 14308

NENCIONI 14297, 14310

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 14303, 14306, 14307

* SABADINI 14290

VALITUTTI 14294

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 14313

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

P O E R I O , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 30 maggio.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori Bonaldi per giorni 7 e Tanga per giorni 9.

Annuncio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

DE PONTI, ARIOSTO, PARRI, CATELLANI, SEGNANA e ZUGNO. — « Aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicabile a determinati soggetti » (1669).

È stato inoltre presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

« Aumento del contributo annuo all'Ufficio internazionale delle epizootie con sede in Parigi » (1668).

Annuncio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura):

« Provvedimenti per l'incremento della produzione della carne bovina e ovina » (1638), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione e della Giunta per gli affari delle comunità europee.

Annuncio di deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente

P R E S I D E N T E . Su richiesta unanime dei componenti la 4ª Commissione permanente (Difesa), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: MARCORA ed altri. — « Modifica all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, numero 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza » (1127), già assegnato a detta Commissione in sede referente.

Su richiesta unanime dei componenti la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: ZUGNO ed altri. — « Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei grandi invalidi di guerra più colpiti » (1165), già assegnato a detta Commissione in sede referente.

Su richiesta unanime dei componenti la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i disegni

di legge: SAMMARTINO ed altri. — « Snellimento delle procedure di collaudo nelle opere pubbliche » (1479); SAMMARTINO ed altri. — « Istituzione di un ruolo unico del personale ausiliario dell'ANAS » (1486); SAMMARTINO ed altri. — « Modifica dell'articolo 2 della legge 21 giugno 1964, n. 463, concernente la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche » (1546), già assegnati a detta Commissione in sede referente.

**Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 1666**

D E P O N T I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E P O N T I. A nome della 6^a Commissione permanente, chiedo, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1666: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari », già approvato dalla Camera dei deputati e il cui esame in Commissione si è concluso nella mattinata di oggi.

P R E S I D E N T E. Non essendovi osservazioni, la richiesta del senatore De Ponti è accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 104, concernente modifica dell'articolo 538 del codice di procedura penale » (1629) (Relazione orale)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 104, concernente modifica dell'articolo 538 del Codice di procedura penale », per il quale il Senato ha autorizzato la relazione orale.

Do pertanto la parola all'onorevole relatore.

D E C A R O L I S , *relatore*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, l'attuale formulazione dell'articolo 538 del codice di procedura penale, all'ultimo comma, consente alla Corte di cassazione di provvedere alla rettifica della sentenza impugnata, senza annullarla, quando si debbano applicare disposizioni di legge più favorevoli all'imputato.

È evidente la rilevante utilità pratica della norma in tutti i casi di modifica della legislazione in vigore, poichè evita l'annullamento della sentenza e il conseguente rinvio ad altro giudice di merito per una nuova pronuncia; il che si risolve sempre in un danno per la rapida amministrazione della giustizia e quasi sempre anche in un danno per le stesse parti processuali per le quali si ritarda la pronuncia definitiva.

L'attuale orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione consiste peraltro nell'utilizzare la norma solo quando, per applicare la disposizione più favorevole, sia necessaria una semplice operazione automatica, sulla base degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, mentre si ritiene di dover procedere all'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice di merito ogni qual volta siano necessarie nuove indagini oppure si rendano indispensabili nuovi apprezzamenti nel merito.

L'entrata in vigore del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, già esaminato e approvato per la conversione da questo ramo del Parlamento, concernente provvedimenti urgenti per la giustizia penale e contenente alcune norme che modificano in senso più favorevole all'imputato le disposizioni del codice penale relative all'articolo 69 (che consente il giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti, quelle relative alla persona del reo e le circostanze aggravanti speciali), all'articolo 81, che modifica la regolamentazione del concorso formale dei reati e del reato continuato, all'articolo 99, relativo alla recidiva, che viene resa facoltativa, ed agli articoli 163, 164 e 168 del codice

penale, che riguardano una diversa regolamentazione della sospensione condizionale della pena, ha posto in modo urgente e con carattere straordinario il grave problema di evitare o meno che la Corte di cassazione debba pronunciare l'annullamento delle sentenze impugnate con rinvio, affinché i giudici di merito possano procedere alle necessarie valutazioni di fatto e alla eventuale applicazione delle nuove norme più favorevoli all'imputato.

Le conseguenze pratiche di tutto ciò si sarebbero concretizzate sia nel notevole prolungamento dei processi pendenti dinanzi alla Suprema corte, sia in un corrispondente imponente sovraccarico per i giudici di merito, che sarebbero stati chiamati a riesaminare i numerosissimi giudizi nei quali si fosse comunque verificata l'ipotesi della possibile applicazione delle norme più favorevoli all'imputato.

Sul piano politico appare di tutta evidenza la gravità di una conseguenza del genere, solo che si considerino i tentativi che, sia dal punto di vista normativo con lo stesso decreto-legge n. 99 il quale amplia l'ambito di applicazione del giudizio direttissimo, sia dal punto di vista amministrativo, vengono compiuti per raggiungere il risultato di una più rapida amministrazione della giustizia penale, in attesa dell'organica riforma del processo penale mediante l'attuazione della delega legislativa, da poco approvata dal Parlamento.

D'altra parte il problema si pone in via più generale ogni qual volta si modifica la legislazione penale sostanziale, mentre sul piano pratico tale eventualità si profila anche in un tempo piuttosto ravvicinato allorché entrerà in vigore la riforma del primo libro del codice penale attualmente all'esame della Commissione giustizia della Camera dei deputati.

Queste premesse inducono a due ordini di considerazioni. Innanzitutto l'urgenza di provvedere giustifica ampiamente l'uso dello straordinario strumento del decreto-legge da parte del Governo proprio per evitare conseguenze palesemente contrastanti con un indirizzo politico che si era concretizzato anche nei provvedimenti precedentemen-

te emessi. In secondo luogo non appare opportuna una normativa del tutto transitoria, nella previsione di future modificazioni della legge penale sostanziale, mentre con il decreto-legge indubbiamente si pone al legislatore una scelta di politica legislativa che possa risolvere in modo definitivo il problema.

Sono state sollevate eccezioni di incostituzionalità della norma proposta, eccezioni esaminate dalla Corte costituzionale all'udienza del 29 aprile, la cui decisione non è stata peraltro ancora pubblicata. Pertanto il relatore ritiene di dovere svolgere alcune considerazioni su tali presunte illegittimità, senza che ciò possa significare evidentemente anticipo di giudizi e sempre nel pieno rispetto delle funzioni autonome e istituzionali della Corte costituzionale. A mio avviso le questioni sollevate debbono ritenersi non fondate, innanzitutto per quanto attiene alla pretesa violazione degli articoli 111, comma secondo, 102, comma primo, e 108, comma primo, della Costituzione. L'articolo 111, comma secondo, contiene una norma di garanzia diretta ad assicurare una fondamentale tutela attraverso il ricorso in Cassazione per violazione di legge contro le sentenze pronunciate da organi giurisdizionali ordinari e speciali allo scopo di impedire che disposizioni eccezionali possano ridurre le ipotesi di sindacato della Corte di cassazione o addirittura sopprimerle. La norma costituzionale che dichiara essere sempre ammesso il ricorso per violazione di legge non esclude evidentemente il ricorso per motivi diversi e specialmente per quelli inerenti alla giurisdizione. In realtà, l'articolo 111, comma secondo, non ha un significato preclusivo alla possibilità di attribuire alla Corte di cassazione anche un sindacato diverso da quello dell'osservanza della legge e quindi alla ricorribilità per motivi diversi da quelli di mera legittimità.

Infatti quando il costituente nello stesso articolo al comma terzo ha voluto limitare l'ambito del giudizio della Suprema corte lo ha affermato espressamente adoperando la espressione: « Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi ine-

renti alla giurisdizione ». Del resto in sede di lavori di Assemblea costituente la norma del secondo comma dell'articolo 111 fu considerata come norma di garanzia diretta ad escludere la possibilità di sopprimere o limitare il ricorso alla Corte di cassazione, con particolare riguardo alle sentenze dei giudici speciali che dovevano sempre rimanere soggette al controllo della Cassazione per quanto riguarda l'applicazione della legge.

Fu invece rimessa all'ordinamento giudiziario e alle leggi processuali la questione se la Cassazione dovesse o meno assumere la figura di giudice di terzo grado, salvi sempre i poteri attribuiti ad essa dalla Costituzione in via esclusiva. Non riterrei d'altra parte che possa sussistere l'illegittimità per presunta violazione degli articoli 102, primo comma, e 107, comma terzo, della Costituzione. Innanzitutto il vigente ordinamento giudiziario, nello stabilire all'articolo 65 le attribuzioni della Corte di cassazione, non limita affatto le sue funzioni a quella di assicurare l'esatta osservanza della legge e l'uniforme interpretazione diretta, ma prevede una serie di altri compiti conferiti dalla legge. In realtà l'ordinamento giudiziario per questa parte rinvia alle leggi processuali, essendo evidente che con l'espressione « altri compiti ad essa conferiti dalla legge » si è voluto fare riferimento alle varie disposizioni processuali che attribuiscono altri poteri alla Corte di cassazione.

Inoltre il rinvio alle norme dell'ordinamento giudiziario o il loro richiamo e il riferimento alla diversità delle funzioni dei magistrati contenuti nella Carta costituzionale non significano che non possa modificarsi l'ordinamento stesso se non con il procedimento di revisione costituzionale, poichè esso ha valore di legge ordinaria: il richiamo alle norme dell'ordinamento giudiziario, in sintesi, non significa affatto il loro recepimento nell'ambito delle norme costituzionali.

Per quanto riguarda la presunta violazione dell'articolo 24, comma secondo, della Costituzione (la garanzia di difesa), occorre riflettere sulla differenza esistente tra presenza obbligatoria del difensore e possibilità

della presenza di quest'ultimo: in proposito si deve affermare, a mio avviso, che il rispetto del principio di difesa è assicurato dal verificarsi della seconda condizione, e cioè della concreta possibilità della presenza del difensore. Ogni diversa interpretazione porterebbe a ritenere necessaria la presenza effettiva del difensore ogni qual volta venga esercitato un potere di accertamento dei fatti o un apprezzamento di merito: si renderebbe quindi necessaria la presenza del difensore e la sua partecipazione alla discussione preventiva in tutti i casi di decisioni in camera di consiglio; e si potrebbe addirittura dubitare della legittimità costituzionale delle norme che non assicurano in ogni caso la presenza effettiva del difensore in sede di acquisizione di prove, il che evidentemente potrà essere problema di politica legislativa, come è dimostrato ad esempio dai principi posti nella legge delega per la riforma della procedura penale per la fase istruttoria, ma non certo problema di legittimità costituzionale.

In realtà, a seconda della diversità delle fasi del giudizio, il legislatore ordinario può regolamentare l'esercizio della difesa con distinzioni relative non ai poteri (di legittimità o di merito) attribuiti al giudice della singola fase, ma soprattutto con riferimento alle possibilità di contestazione dell'accusa, all'accertamento dei fatti contestati, all'acquisizione delle prove dibattimentali, alla irrogazione della pena.

A parere del relatore non si può neppure affermare che una eventuale acquisizione di nuovi documenti non rispetterebbe il principio del contraddittorio e la possibilità di difesa in quanto, per l'eventuale deposito di nuovi documenti fuori dell'udienza, si deve senz'altro applicare l'articolo 533 del codice di procedura penale con avviso ai difensori e con la fissazione della nuova udienza dopo il decorso dei termini.

Infine occorre rilevare che, nell'ipotesi prevista dalla norma modificata, l'acquisizione di nuove prove in Cassazione riguarderebbe non prove formate nel processo, ma documenti preesistenti che nella maggior parte dei casi si riducono ad atti o ri-

sultanze di precedenti processi ai quali ha necessariamente partecipato l'imputato, come ad esempio la precedente sentenza di condanna o il certificato del casellario con le risultanze di precedenti processi. Infatti la nuova norma espressamente prevede l'annullamento con rinvio al giudice di merito in tutti i casi in cui, anche per l'applicazione della legge più favorevole, sia necessario assumere nuove prove diverse dalla semplice esibizione di documenti.

Altra obiezione sollevata riguarda il fatto che con la nuova norma da un lato si priverebbe l'imputato del doppio grado di giurisdizione nel merito e dall'altro la pronuncia sul merito della stessa Corte di cassazione verrebbe sottratta ad un successivo controllo di legittimità. A parte la considerazione che il doppio grado di giurisdizione nel merito non è principio costituzionalmente garantito, occorre osservare che il nuovo apprezzamento di merito della Corte di cassazione riguarda soltanto alcuni profili attinenti la valutazione delle circostanze del reato e di altri elementi che influiscono non sull'accertamento del fatto-reato e sul giudizio di colpevolezza, ma soltanto sulla misura della pena o sulla sua sospensione a seguito delle norme sopravvenute più favorevoli all'imputato: in sostanza le nuove prove e il nuovo apprezzamento non riguardano nè il fatto contestato nell'imputazione nè il reato commesso.

Per quanto riguarda invece la pretesa necessità di un successivo controllo di legittimità sulla decisione della Corte di cassazione occorre osservare che il secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione evidentemente si riferisce alle sentenze pronunciate da organi giurisdizionali ordinari o speciali diversi dalla Corte di cassazione, cui è affidato dalla stessa Carta costituzionale l'accertamento dell'eventuale violazione di legge. In sostanza l'identità del giudice, e cioè la Corte di cassazione, toglie ad avviso del relatore fondamento a questa obiezione.

D'altra parte il problema dei limiti del potere della Corte di cassazione in ordine alla valutazione di elementi di fatto e alla esigenza di nuovi accertamenti è sorto in

passato ripetutamente in occasione di amnistie che comportavano necessità di accertamenti sull'indole del reato.

In effetti, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, l'articolo 591, ultimo comma, del codice di procedura penale esclude che la stessa Corte di cassazione possa procedere ad una valutazione di elementi di fatto non ancora accertati dal giudice di merito, dovendosi in tale ipotesi procedere all'annullamento della sentenza con rinvio.

Il legislatore, tuttavia, in numerosi casi ha derogato a questo principio, conferendo alla Corte di cassazione un potere sussidiario di disporre ogni accertamento necessario, qualora non siano sufficienti gli elementi di fatto risultanti dalla sentenza impugnata o dagli atti del giudizio ai fini della verifica delle condizioni per l'applicabilità dell'amnistia.

In altri termini, anche in passato il legislatore ha talvolta ritenuto prevalente l'esigenza di una rapida definizione delle questioni sull'applicabilità dell'amnistia, e quindi di una sollecita definizione del processo, ampliando i poteri della Corte in modo da consentire, anche in quel grado di giudizio, la soluzione di ogni questione relativa, pur se involgente accertamenti e, pertanto, valutazioni di merito.

Si possono citare come ipotesi di ampliamento dei poteri della Corte di cassazione il decreto luogotenenziale 17 novembre 1945, n. 719 (che all'articolo 2 stabiliva che quegli stessi accertamenti di fatto venivano disposti dalla Corte suprema di cassazione se innanzi ad essa pendeva ricorso), il decreto presidenziale 22 giugno 1946, n. 4, e il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1959, n. 460, il quale, all'articolo 2, affermava che « ai fini dell'applicazione dell'amnistia stabiliti alle lettere a) e b) del presente articolo, il giudice, ove sia stata pronunciata condanna, e dalla sentenza e dagli atti del procedimento non apparisca sufficientemente stabilito se il reato sia compreso fra quelli di cui alle lettere citate, dispone gli opportuni accertamenti. Gli stessi accertamenti dispone la Corte suprema di cassazione se innanzi ad essa sia pendente il ricorso ».

In questi casi, quindi, il legislatore ebbe a compiere una scelta di politica legislativa che, pur derogando a principi di carattere generale, sia pure non di livello costituzionale, in materia di giudizio penale, si ispirava soprattutto all'esigenza di una rapida definizione dei processi. Questa esigenza si ripresenta oggi, in questa sede, in termini più estesi e pressanti, nel senso che occorre evitare una quasi certa paralisi della giustizia penale per effetto dell'applicazione delle nuove norme sostanziali già approvate dal Senato a larghissima maggioranza.

È proprio per questa considerazione fondamentale che la Commissione giustizia ha dato mandato al relatore di riferire in senso favorevole alla conversione del decreto-legge. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Endrich. Ne ha facoltà.

E N D R I C H. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il decreto legge n. 104 è stato emanato, come tutti sappiamo, a pochi giorni di distanza dal decreto-legge n. 99, che ha largamente e profondamente innovato in materia di giudizio di prevalenza o d'equivalenza tra le circostanze del reato, di concorso formale di reati, di continuazione, di recidiva e di sospensione condizionale della pena.

Quando il decreto-legge n. 99 era stato già pubblicato ed era operante (è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, ossia il giorno 12 aprile scorso), il Governo si è accorto — ma io dico che avrebbe dovuto capirlo prima, giacché l'emanazione di norme giuridiche postula un minimo di ponderazione sulle conseguenze che ne possono scaturire — che le ripercussioni nella vita giudiziaria sarebbero state preoccupanti in quanto si ritardava la definizione di cause che stavano per essere decise dalla Corte di cassazione e quelle cause con altre, a migliaia, sarebbero rifluite sulle magistrature di provenienza, sui giudici di merito, per l'applicazione dello *ius*

superveniens, e ciò con enorme intralcio del lavoro giudiziario, di cui da anni si lamenta l'eccessiva lentezza.

Ecco che allora, in fretta e furia, è stato emanato il decreto-legge n. 104, che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di decidere anche nel merito quando si tratti di applicare il *novum ius*. Ciò denota non voglio dire un certo diletterantismo, ma un evidente scarso tecnicismo, un certo pressappochismo nell'emanazione delle norme giuridiche. Il pressappochismo, nel caso specifico è tanto più grave in quanto il provvedimento che stiamo esaminando è indubbiamente in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, secondo il quale la Corte di cassazione non è giudice di merito, bensì di legittimità. Ciò è detto chiaramente nell'articolo 65 dell'ordinamento giudiziario e ciò si ricava dall'articolo 111 della Costituzione repubblicana.

È ben vero che il codice di procedura penale contempla alcuni casi nei quali la Corte di cassazione decide anche nel merito, ad esempio in tema d'estradizione, in tema di sanzioni a carico del difensore dell'imputato che abbandoni la difesa (articolo 131 del codice di procedura penale), in tema di ricorso contro la sentenza del giudice di rinvio (articolo 569, secondo comma), in tema di revisione e più precisamente di riparazione pecuniaria in seguito ad annullamento senza rinvio di una sentenza di condanna (articolo 574, primo comma) eccetera. Si tratta, però, sempre di casi che non hanno attinenza con il giudizio sulle modalità del fatto-reato, sulla individuazione della pena, sull'opportunità o meno di sospendere la pena stessa. Quando si affida alla Corte di cassazione il compito di dichiarare, in base ad una valutazione di fatto, se ci sia equivalenza o prevalenza tra circostanze, se si debba o non si debba aumentare la pena per la recidiva, se l'imputato che ha già fruito di una sospensione condizionale meriti d'averne una seconda, eccetera, si snatura la funzione della Corte di cassazione, si deforma il sistema processuale penale. E non si tratta di una deformazione transitoria: la situazione è destinata a riprodursi tutte le volte in cui sa-

ranno modificate le leggi penali. Sarà — perdonatemi l'espressione — una « temporaneità permanente ». Essendo ormai invalsa l'abitudine riprovevole di modificare le leggi penali ogni mese od ogni settimana, la Corte di cassazione finirà, in forza del provvedimento che stiamo esaminando, per avere in permanenza, sia pure entro certi limiti, giurisdizione di fatto.

In secondo luogo, il provvedimento che stiamo esaminando è contrario al disposto del secondo comma dell'articolo 24 della Carta costituzionale, che vuole che il diritto di difesa sia garantito e assicurato in ogni stato e grado del procedimento. Dalla decisione positiva o negativa, favorevole o sfavorevole relativa all'applicazione delle nuove norme di diritto sostantivo possono derivare conseguenze rilevantissime, pesantissime: quando, ad esempio, si affermi o si neghi che una o alcune circostanze prevalgono su un'altra o su altre, quando si affermi o si neghi che c'è concorso formale o c'è continuazione tra reati diversi, possono essere in gioco anni ed anni di reclusione.

La concessione poi o il diniego di una seconda sospensione condizionale nei limiti segnati dal nuovo testo dell'articolo 163 del codice penale può avere conseguenze di una portata enorme sulla libertà personale, sulla sorte dell'imputato. Si pensi che se il nuovo reato è commesso entro i termini stabiliti rispettivamente per i delitti e per le contravvenzioni, il giudice si trova nell'alternativa

o di concedere, ai sensi del nuovo testo dell'articolo 164, una seconda sospensione condizionale o di revocare il beneficio che era stato precedentemente concesso.

Ebbene, in materia così delicata, può avvenire che la Corte di cassazione decida senza che sia presente e senza che concluda il difensore perchè questo è consentito dal disposto del quarto comma dell'articolo 536 del codice di procedura penale. Può avvenire che l'accusa adduca nuovi argomenti, che produca nuovi documenti (di esibizione di documenti si parla nell'articolo primo del decreto-legge n. 104) e che la Corte suprema decida senza che quegli argomenti e quei documenti siano controbattuti dal difensore giacchè la presenza del difensore non è indispensabile.

C'è infine un altro aspetto che non bisogna trascurare. La decisione nel merito resa in unica istanza dalla Corte suprema in base alle nuove norme di diritto sostantivo può essere non del tutto aderente alle risultanze processuali, può non essere del tutto giusta: sono cose che possono accadere anche quando a giudicare è la Corte di cassazione; la quale merita ogni rispetto, ma non si deve dimenticare che non di rado le singole sezioni penali decidono venti cause in una sola udienza. Che cosa farà l'imputato? A chi potrà ricorrere e a chi potrà ricorrere eventualmente il pubblico ministero? A nessuno dal momento che, a mente dell'articolo 552 del codice di rito penale, le decisioni della Corte suprema non sono mai impugnabili.

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETONI Tullia

(Segue E N D R I C H). È evidente che il provvedimento che stiamo esaminando è contrario ai principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, lede i diritti dei cittadini, lede gli interessi della giustizia.

Per rendere meno gravi le conseguenze della situazione che si è creata noi abbiamo presentato un emendamento destinato a ren-

dere obbligatorie la presenza e le conclusioni della difesa nel dibattimento dinanzi alla Corte di cassazione, modificando all'uopo il quarto comma dell'articolo 536 del codice di procedura penale. Illustrerò l'emendamento a suo tempo; intanto desidero far presente che quando sono state tracciate le linee della riforma della procedura penale si

è ravvisata la necessità di modificare l'articolo 536 nel senso che oggi noi proponiamo. Ritengo che la modifica s'imponga oggi più che mai e che ad essa si debba procedere senza indugio ora che alla Corte suprema, sia pure in via transitoria (transitoria per modo di dire a comunque con incidenza su migliaia di processi), vengono conferiti nuovi poteri.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sabadini. Ne ha facoltà.

* **SABADINI.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, è questo un altro provvedimento che, pur entrando nella logica dell'altro decreto 11 aprile 1974, n. 99, recentemente approvato dal Senato, con disegno di legge per il quale il Gruppo comunista espresse voto favorevole, solleva tuttavia critiche e rilievi ai quali cercherò di rispondere in sintesi ed in breve. Oramai non può sfuggire più a nessuno, e non solo come si usa dire agli operatori del diritto, ma neppure a chi in diritto non è esperto, l'adozione continua da parte del Governo di provvedimenti che per lo meno possono essere definiti singolari, che causano strappi in un sistema nel quale mal si inseriscono con strumenti legislativi eccezionali, quali i decreti-legge divenuti se non normali, perchè ciò violerebbe apertamente la volontà e la lettera dell'articolo 77 della Costituzione, quanto meno usuali e ricorrenti. Suona veramente strano, onorevoli colleghi, e solleva tanti pensieri leggere in testa a simili decreti: « ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme relative alla giustizia penale ». La giustizia penale, in materia di merito e di rito, tocca sempre la libertà del cittadino, il più geloso punto della personalità e la sua regolamentazione fino ad ora era costantemente stata sottratta alla forma del decreto, per un principio di garanzia del Parlamento che contrasta con l'intervento diretto e immediato dell'Esecutivo. E se vi è urgenza, se vi è necessità è perchè troppo a lungo si sono lasciati cadere i tempi delle riforme. Si è dato tempo al tempo, si è fatto un passo avanti e uno indietro, senza attuare coerentemente la Costituzione, in una

visione politica errata, intesa a conservare alcune delle strutture fondamentali dello Stato, quasi come erano state ereditate da un passato infausto invece di democratizzarle profondamente, per rispondere nel modo più adeguato alla domanda di efficienza e di democrazia, che da tanto sale dal paese. E quanto sia stata pernicioso questa politica della maggioranza lo si riscontra nell'aggravarsi quotidiano della crisi della giustizia, nella lunghezza dei processi che ha costretto recentemente il Parlamento ad elevare ben oltre i limiti civili i limiti della carcerazione preventiva, nella inefficienza delle strutture, nell'impunità statistica per troppi delitti, nel mancato coordinamento di funzioni e di competenze, nella negligenza o nella tolleranza finora apparsa, anche se il giudizio certamente non deve essere generalizzato, nella repressione anche delle più squallide e pericolose imprese compiute nelle trame della strategia fascista dell'eversione.

È stata approvata, onorevoli colleghi, la legge delega per la riforma del codice di procedura penale, ma ben altro tempo occorrerà prima della sua definizione. Noi ne abbiamo chiesto, come è possibile, la definizione prima dei due anni previsti e già la norma che regola la presenza del difensore nel dibattimento davanti alla Cassazione si rivela malconciliabile, se non inconciliabile, con questo provvedimento che abbiamo definito singolare.

È stata approvata dal Senato la riforma dell'ordinamento penitenziario, ma già c'è chi pensa, sotto l'impulso di drammatiche vicende, di deviare il corso di umanizzazione della pena ed il recupero sociale del condannato nel prevalere di intenti soprattutto repressivi. Alla riforma del primo libro del codice penale, da oltre un anno approvato dal Senato, ancora non è stato dato il suggello definitivo e non vorremmo che l'approvazione di alcune norme contenute nel decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, fosse il segno premonitore dell'intento di rinviare ulteriormente l'approvazione della riforma.

Nulla ancora, se non qualche provvedimento sporadico e parziale, è stato fatto per una riforma autentica, democratica e costituzionale dell'ordinamento giudiziario che è la

riforma cardine, la base di tutte le riforme, senza la quale ogni migliore intento può fallire poichè, se manca il giudice, inutile è la legge. Manca una visione organica, in sostanza, onorevoli colleghi, dei problemi della giustizia ed è questo che vogliamo far rilevare; manca un'organica strategia delle riforme che, se anche misurate, non devono essere contrastate e tanto meno contraddette dai momenti difficili che in modo particolarmente acuto stiamo vivendo proprio in questi giorni. È la criminalità che va colpita, è il fascismo che deve essere stroncato, non le riforme che in ogni campo, nelle strutture dello Stato e nell'economia della società, devono essere portate decisamente avanti, proprio anche al fine di tagliare tante delle radici dalle quali si alimentano fascismo e criminalità ed anche al fine più immediato, più semplice e più particolare, ma pur sempre di grande significato nel quadro della difesa dell'ordinamento democratico, di non dover più ricorrere a decreti-legge e a provvedimenti singolari in materia tanto delicata e umana quale è la giustizia penale.

La Corte di cassazione, nelle ordinanze con le quali trasmetteva gli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 104, che il Senato è chiamato oggi a convertire in legge, non poteva non rilevare le più evidenti dissonanze tra il decreto stesso e gli articoli 24 e 111 della Costituzione in relazione alla tutela del diritto di difesa e all'attribuzione di competenze di merito alla Corte stessa; e tali problemi in sostanza restano e resteranno anche se vi sono motivi per ritenere che il decreto-legge non sia costituzionalmente illegittimo. Anche se l'articolo 111 della Costituzione, nel punto in cui afferma che contro la sentenza e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge, può essere interpretato nel senso di riconoscere alla Corte di cassazione una superiore garanzia per la corretta applicazione della legge, senza per altro attribuirle soltanto competenza di legittimità e senza escluderne la competenza di merito; e anche se l'articolo

108 della Costituzione, nel punto in cui afferma che le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge, deve essere ovviamente, io direi, interpretato letteralmente, senza peraltro recepire nell'ordinamento costituzionale le vigenti norme che regolano l'ordinamento giudiziario, rimane sempre lo stridente contrasto tra le norme dell'ordinamento giudiziario che regolano la competenza e la funzione della Corte di cassazione e il presente provvedimento che attribuisce alla Corte ben più ampie competenze di merito sia pure limitatamente ai casi nei quali occorre applicare nuove disposizioni di legge più favorevoli all'imputato. Resta il problema della più ampia e sicura tutela del diritto di difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione e inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, ristretto certamente dalle norme di rito che regolano la procedura dinanzi alla Corte di cassazione in limiti che lo rendono più idoneo ad un giudizio di legittimità che a un giudizio di merito.

Perciò anche se non intendiamo stare chiusi nei vincoli delle norme vigenti in tempi nei quali anzi si impongono innovazioni profonde, sottolineiamo ancora una volta la necessità di non procedere per strappi, per provvedimenti singolari, ma con una organica, democratica strategia delle riforme in questo settore della giustizia come in ogni altro settore che riguardi la democratizzazione dello Stato, dello sviluppo economico e della società.

Ciò nonostante va pure detto — e lo diciamo — che proprio in difetto delle riforme si appalesa l'utilità del provvedimento. Già troppo lungo è il corso dei processi; e questo provvedimento servirà almeno a non prolungarlo ulteriormente con aggravio di spese per l'imputato e incertezza della sua sorte; servirà a non aggravare ulteriormente il carico pendente presso le corti e i tribunali, che è già eccessivo a seguito di annullamenti e di rinvii in relazione al decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99 e ad altre eventuali prevedibili e auspicabili disposizioni di legge più favorevoli.

Nello stesso tempo, rimanendo invariate le norme di procedura, non dovrebbe grava-

re questo decreto sul corso dei processi dinanzi alla Corte di cassazione, pur essendo seriamente da prendere in considerazione, come abbiamo già detto in precedenza, la adeguata tutela dei diritti della difesa anche in questo grado.

Per tutti questi argomenti, ben consapevoli anche della crisi della giustizia, della situazione del paese, della tensione endemica esistente nelle carceri che riaffiora sempre più frequente e a volte esplose in episodi dolorosi, ben consapevoli del disagio nel quale vengono a trovarsi tutti coloro che si trovano dinanzi al corso lungo e complesso dei procedimenti penali, preannunciamo il voto di astensione del Gruppo comunista. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Mariani. Ne ha facoltà.

M A R I A N I. La giustificazione di questo decreto-legge è la necessità di accelerare l'applicazione di quelle norme più favorevoli che sono contenute nel decreto-legge numero 99 dell'11 aprile. Credo che non vi sarà affatto una maggiore celerità nella risoluzione di questi giudizi poichè, siccome è fatta la riserva nel testo modificato dell'articolo 538, di rinviare, se del caso, al giudice di merito, ritengo che nella maggior parte dei casi la Cassazione rinverrà al giudice di merito. Infatti la valutazione se la recidiva debba essere applicata o no, la valutazione se debbano essere prevalenti le attenuanti rispetto alle aggravanti, la valutazione se il concorso formale dei reati sia frutto di un medesimo disegno criminoso e infine la valutazione se si debba revocare la condizionale applicata ad una precedente condanna o invece si debba allargare e ripetere la sospensione condizionale nell'ambito di due anni, esigono un'indagine che non può fermarsi alle documentazioni; è un'indagine che impone la ripetizione dell'intero processo sotto il profilo perlomeno della valutazione di merito. L'indagine di merito non si può fermare a dei documenti nuovi; in sostanza questo articolo che vorrebbe limitare la nuova indagine alle documentazioni offerte sulla personalità del reo impone alla

Cassazione di riesaminare tutto il processo. Allora, se la Cassazione deve riesaminare tutto il processo, diventa un terzo giudice di merito sia pure per l'applicazione dello *ius superveniens*, ma per l'intero processo. Questa è un'osservazione che non credo possa essere contrastata.

Ma vi è un motivo che non è stato ricordato da nessuno e che secondo il mio avviso è il più grave ed è la violazione dell'articolo 25 primo comma della Costituzione, perchè viene sottratto al giudice naturale per un giudizio di merito l'imputato di un reato che è di competenza della Corte di assise dove ci sono i giudici popolari (mentre in Cassazione non vi sono). La Cassazione aveva il potere di un giudizio di legittimità nei confronti dei processi di Corte di assise, ma in sostanza l'imputato era la sentenza, non colui che ha commesso il reato (come si dice con un eufemismo). Ma in questo modo, la Cassazione che non è composta di giudici popolari ripete un giudizio di merito essendo composta di soli giudici togati.

Le ordinanze della Corte di cassazione che hanno rimesso la questione alla Corte costituzionale hanno rilevato taluni aspetti delle questioni proposte che credo valga la pena di ricordare. Non sappiamo ufficialmente fino a questo momento che cosa abbia fatto la Corte costituzionale, e anche se dobbiamo presumere dalle notizie captate che essa ha respinto le questioni di illegittimità, penso che come legislatori dobbiamo essere preoccupati di questo travolgere l'ordinato evolversi della giustizia nelle aule giudiziarie.

Ma, ad esempio, nell'ordinanza emessa dalla quinta sezione nel ricorso di Cianci Antonio, si ricorda che nella specie non può essere valido richiamare l'articolo 533 del codice di procedura penale per la nuova documentazione — e su questo punto il relatore ha detto che è sempre possibile acquisire i documenti perchè la Cassazione sarà obbligata a notificare l'avviso di cui all'articolo 533, cioè a rinotificarlo se i ricorsi sono già pendenti, secondo l'opinione espressa dal relatore — onde consentire al difensore di prendere visione di questi nuovi documenti e fare le memorie, le istanze o gli interventi che creda opportuno fare. Ma la Cas-

szazione osserva in questa ordinanza: « Nè in proposito può farsi richiamo all'articolo 533 dello stesso codice che dà facoltà fra l'altro ai difensori » — e non al pubblico ministero o agli altri organi — « di presentare, nel termine previsto dalla stessa disposizione, nuovi documenti, come anche di recente è stato ribadito. Infatti i documenti che in tal caso possono essere prodotti, a differenza di quelli ai quali la stessa norma denunciata assegna, sia pure per il giudizio, valore di nuove prove, prevedendo che non debba essere necessario assumere nuove prove diverse dall'esibizione di documenti, non debbono comportare un apprezzamento probatorio perchè questo compito è estraneo alla competenza funzionale della Cassazione, onde i documenti acquisibili ai sensi dell'articolo 533 citato sono soltanto quelli che dimostrano particolari situazioni processuali o elementi consimili ». E l'ordinanza cita anche due sentenze della Cassazione, una del 27 maggio 1961 della terza sezione, ricorrente Pagliaro, e una del 23 ottobre 1969, ricorrente Ciarleo.

I nuovi documenti previsti dall'articolo 533, quindi, riguardano solo questioni eminentemente giuridiche, anzi processuali, vorrei dire procedurali. Non possono pertanto riguardare la valutazione della personalità del reo.

A parte questa considerazione, si deve anche ricordare che l'articolo 107 della Costituzione dice al terzo comma: « I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni ». Ora, le funzioni sono disposte dall'ordinamento giudiziario. Che cosa dice l'articolo 108 della Costituzione, al primo comma? Dice: « Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge ». Ebbene, finchè l'ordinamento giudiziario è quello che è, la legislazione vincola strettamente le funzioni dei magistrati all'ordinamento giudiziario vigente. Deve essere quindi prima modificato l'ordinamento giudiziario nel senso di attribuire alla Cassazione, sia pure per determinati casi, le funzioni di giudice di merito.

Avevamo già una norma, cioè l'ultimo comma dell'articolo 538 vigente, che consentiva

alla Cassazione di applicare la nuova legge più favorevole senza bisogno di rinviare ad un altro giudice. Ed è il caso di quelle amnistie di cui ha parlato il relatore. Evidentemente vi era una certa elasticità, ma l'esame non veniva definito giudizio di merito; e, ripeto, non riguardava una valutazione della persona così incisiva come è quella circa l'opportunità di concedere o meno la prevalenza delle attenuanti, di concedere o meno una seconda sospensione condizionale della pena, di contestare o no la recidiva.

E ciò si verifica soprattutto in rapporto all'articolo 81 che, a mio avviso, sconvolge anche i principi di una retta giustizia. Infatti allorquando si tratti di un medesimo disegno criminoso, l'individuo che abbia danneggiato, provocato lesioni, commesso un furto, subisce solo la pena del reato più grave; e se la pena aumenta per la continuazione, sappiamo che in tal caso può essere aumentata anche di un giorno solo. In altre parole, chi commette più reati con la medesima azione in pratica viene premiato. Questa è cosa che riguarda l'altro decreto-legge; però con il decreto-legge 104 si pretende che la Cassazione intervenga a valutare tutto questo complesso di elementi che denotano, che raffigurano quale possa essere la personalità di un imputato senza vedere l'imputato e, nella maggior parte dei casi, senza sentire la parola del difensore.

Il collega Endrich ha proposto un emendamento che modifica l'articolo 536 del codice di procedura penale per rendere obbligatoria la presenza del difensore in Cassazione. Credo che, anche se questo renderebbe ancora più lunghe le decisioni di tutti i ricorsi in Cassazione, sotto il profilo del rispetto del diritto di difesa la proposta del collega Endrich, da lui illustrata, sia rigorosamente esatta.

Un altro nostro emendamento riguarda invece la modifica o meglio un'aggiunta all'ultimo comma dell'articolo 534, stabilendo cioè che sia obbligatorio l'invio dell'avviso anche per la camera di consiglio in cui si svolga un processo, quando si tratti di applicare una legge più favorevole.

I colleghi sanno che l'articolo 531 del codice di procedura penale consente al procu-

ratore generale — quando ritenga che i motivi siano inammissibili in Cassazione, o perchè di fatto o perchè non riferentisi all'articolo 524 del codice di procedura penale — di richiedere la trattazione in camera di consiglio per la inammissibilità del ricorso. Viene mandato l'avviso al difensore che questa richiesta del procuratore generale è stata depositata in cancelleria; se il difensore intende che la discussione si svolga in pubblica udienza, deve farne domanda entro quindici giorni dal ricevimento dell'avviso di deposito in cancelleria di tale richiesta del procuratore generale.

Molte volte però questo avviso sfugge, oppure arriva in ritardo (specialmente data il funzionamento delle poste), poichè la domanda deve essere a sua volta depositata in cancelleria entro quindici giorni, per cui essa non arriva in tempo in Cassazione. Avviene allora che la questione è esaminata in camera di consiglio senza l'obbligo dell'avviso al difensore. Infatti l'articolo 534 impone che l'avviso al difensore sia inviato solo per i ricorsi che vengono trattati in pubblica udienza.

Questo sarebbe molto grave perchè impedirebbe addirittura al difensore di sapere che è stato trattato un ricorso, nel quale si poteva anche ritenere insita una delle questioni proposte dal decreto dell'11 aprile. La mia osservazione non è peregrina, perchè con la modifica dell'articolo 69 del codice penale, laddove c'è equivalenza o prevalenza, si dice che il reato aggravato anche se considerato reato autonomo, gode della diminuzione notevolissima costituita dalla prevalenza delle attenuanti. Per esempio, il furto aggravato che sia punito al minimo per due anni e al massimo per otto o dieci anni, con l'equivalenza delle attenuanti potrebbe invece essere punito per soli 15 giorni di reclusione, in quanto si ritorna all'ipotesi semplice.

Possono nascere — ripeto — in questi casi questioni che il magistrato può non ravvisare nel caso, ad esempio, del falso fidefacente, che è un reato aggravato rispetto al falso in atto pubblico. Infatti vi possono essere un'infinità di reati per cui l'ipotesi

dell'aggravamento non è un reato assolutamente diverso, ma è e può essere considerato un'ipotesi aggravata del reato semplice.

In queste condizioni credo che sia assai difficile che venga garantita perlomeno la eguaglianza di trattamento tra tutti coloro che invocano l'applicazione del decreto-legge dell'11 aprile ove non si sia certi che tutti coloro che si trovano in queste condizioni ricevano l'avviso per l'udienza.

Queste sono le osservazioni generiche che ho ritenuto di esporre; ritengo inoltre che non si sarebbe dovuta utilizzare in questo caso la forma del decreto-legge perchè l'articolo 77 della Costituzione è molto preciso e parla di decreti che abbiano valore di legge, i quali possono essere adottati dal Governo in casi straordinari di necessità e di urgenza, ripeto straordinari. In questo caso non c'è la straordinarietà: c'è stata solo la volontà del Governo di equilibrare l'aumento o il riacquisto della carcerazione preventiva, con lo stralcio dal codice penale, che è ancora in discussione, di alcune norme che favoriscano gli imputati.

Ebbene dov'è l'urgenza e dove è la necessità immediata? Io non lo vedo. Pertanto anche sotto questo profilo ritengo che il decreto-legge al nostro esame sia illegittimo e pertanto voteremo contro. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Valitutti. Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il terzo comma dell'articolo 538 del codice di procedura penale, vigente prima dell'emanazione del decreto-legge ora sottoposto al nostro esame per la sua conversione in legge, stabiliva che la Corte di cassazione rettificava la sentenza impugnata senza procedere al suo annullamento ed al suo conseguente rinvio quando occorre applicare disposizioni di legge più favorevoli all'imputato anche se sopravvenute posteriormente alla proposizione del ricorso, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto diversi dall'esibizione di documenti.

La norma suddetta è stata applicata dalla Corte secondo un consolidato insegnamento giurisprudenziale solo nei casi in cui l'applicazione della disposizione più favorevole fosse la conseguenza di una operazione automatica sulla base degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, con la conseguenza che occorreva invece procedere all'annullamento con il rinvio della decisione impugnata tutte le volte che fossero necessarie nuove indagini o nuovi apprezzamenti di merito.

Tale interpretazione, secondo me, non è da ritenersi restrittiva, ma perfettamente applicativa della norma contenuta nel vecchio terzo comma dell'articolo 538, specie se consideriamo questa norma alla luce delle specifiche responsabilità spettanti alla Corte di cassazione nell'unità del nostro ordinamento.

È vero che la figura, come osservava poc'anzi il senatore Endrich, di tale responsabilità non appare compattamente omogenea, ma dobbiamo rilevare che l'ordinamento, con tutti i suoi mezzi e soprattutto con la forza della logica in esso immanente, l'ha sempre difesa e serbata, isolando i casi in cui la corte può pronunciare giudizi di merito e non di legittimità e identificandoli rigorosamente con criteri atti a mantenere integra e ferma la linea di demarcazione tra l'area della giurisdizione di legittimità e quella della giurisdizione di merito.

Orbene la norma sottoposta al nostro esame stabilisce che la Corte di cassazione decide in ogni caso nel merito senza pronunciare annullamento quando occorre applicare disposizioni di legge più favorevoli all'imputato, anche se sopravvenute dopo la dichiarazione di ricorso e non sia necessario assumere nuove prove diverse dall'esibizione di documenti. L'innovazione è tutta racchiusa in questa proposizione: la Corte di cassazione decide in ogni caso nel merito. La stessa formulazione della nuova norma rivela ed attesta che la Corte di cassazione è trasformata in giudice di merito. Questa trasformazione non è formale ma sostanziale perchè il Governo ha emanato un altro decreto-legge, già convertito in questo ramo del Parlamento, con cui ha inserito nel no-

stro ordinamento norme più favorevoli all'imputato, norme che per la loro applicazione rinviano all'esame di merito e alla valutazione discrezionale del giudice, con particolare riferimento alla personalità dell'imputato: mi riferisco alle norme che dispongono l'allargamento della concessione della sospensione condizionale della pena e la discrezionale applicazione delle pene aggiuntive previste nei casi di recidiva. Con questo secondo decreto-legge, che stiamo discutendo, in sostanza si demanda alla Corte di cassazione l'applicazione delle nuove norme nei casi in cui gli imputati abbiano impugnato o impugnino le sentenze di condanna e perciò si ingiunge alla corte stessa di operare in veste di giudice di merito. Questo esempio perspicuamente rivela la natura del decreto-legge.

Non voglio pormi il problema, che si sono posti il senatore Mariani ed altri colleghi, se cioè questa norma sia o non sia costituzionale, perchè c'è stato un ricorso alla Corte costituzionale e la Corte costituzionale ha già sentenziato e sembra che abbia sentenziato non interpretativamente ma incondizionatamente. Noi tuttavia non conosciamo ancora il testo della decisione della Corte perchè non è stato ancora pubblicato. Quando saremo posti in condizione di leggerlo lo valuteremo e ciascuno di noi giungerà alle sue conclusioni. In attesa mi sembra giusto astenerci dal discutere la questione della costituzionalità o meno della norma contenuta in questo decreto-legge, ma ciò non mi vieta di discutere la questione della coerenza della stessa norma nell'unità del nostro ordinamento. Secondo me la norma che stiamo esaminando certamente sconvolge la logica del nostro ordinamento perchè trasforma in giudice di merito l'alto giudice di legittimità che sta al vertice del nostro ordinamento. Su questa natura del decreto-legge non ho alcun dubbio; anche se, come pare, la Corte costituzionale ha ritenuto che questo decreto sia costituzionale, esso tuttavia è sconvolgente dell'unità e della coerenza del nostro ordinamento.

Si è detto che questo decreto-legge è stato imposto dall'esigenza di affrettare i procedi-

menti dopo l'emanazione del decreto-legge che abbiamo qui convertito in legge qualche giorno fa, in tutti i casi in cui le norme in esso contenute sono favorevoli agli imputati. Onorevoli colleghi, non nego la validità di questa esigenza, ma essa non è tutelabile unilateralmente. Ogni ordinamento penale con le connesse procedure e i processi, specie nel nostro tempo che è ricco di tanti valori e ideali morali, devono conciliare due esigenze, che sono ambedue essenziali e irrinunciabili, cioè l'esigenza di colpire gli autori di reato per la difesa dell'ordine sociale, la difesa della sicurezza e della libertà dei cittadini, e per la sicurezza delle istituzioni civili, e la esigenza di salvaguardare la libertà degli innocenti, di non compiere atti di arbitrio e di ingiusta persecuzione a danno degli innocenti. Queste sono le due esigenze irrinunciabili che ogni procedimento penale deve saper conciliare. Noi oggi per salvaguardare la seconda esigenza, cioè per garantire la libertà dei cittadini innocenti, rischiamo sempre più di sacrificare la prima, cioè di non colpire gli autori di reato e perciò di non tutelare la sicurezza delle istituzioni e dei cittadini. Cari colleghi, noi siamo chiusi entro queste mura, ma ho il timore che il Governo sia ancora più chiuso entro le sue muraglie di quanto siamo chiusi noi qui dentro; noi e il Governo non guardiamo a quello che avviene nel paese, a quello che si produce ogni giorno sempre più drammaticamente nella vita del paese; noi non colpiamo con i nostri procedimenti penali tanti autori di reato pur se non riusciamo ad evitare di colpire tanti innocenti. Ad un tempo manchiamo di colpire i colpevoli e non salviamo gli innocenti per cui non tuteliamo la sicurezza e offendiamo la giustizia. In realtà falliamo sempre più nello sforzo di mantenere un giusto equilibrio fra le due esigenze. L'effetto è l'aggravamento della insicurezza, che colpisce in maggior misura gli onesti e gli innocenti. Ad un certo punto una classe politica consapevole deve autoinvestirsi della responsabilità di intervenire con mezzi idonei e sufficienti.

Io chiedo al rappresentante del Governo, la ragione di tanta sollecitudine nel presen-

tare questo decreto-legge del tutto frammentario, slegato e contraddittorio nell'unità dell'ordinamento. So che il Sottosegretario mi dirà che ci sono tanti imputati che aspettano di essere liberati. Ma è proprio questa assorbente considerazione e preoccupazione che tiranneggia la nostra politica penale e la sta trasformando in fattore di insicurezza della libertà dei cittadini.

Signor Presidente, voglio leggere quello che ha pubblicato ieri un uomo insospettabile, che appartiene alla storia per la difesa e per la riconquista della libertà nel nostro paese, quello che ha scritto sul « Corriere della Sera » di ieri Leo Valiani. Voglio leggersi un solo brano del suo articolo e lo leggo soprattutto al Governo, e mi astengo dal leggere quello che ha scritto in seconda pagina dello stesso quotidiano in un corsivo intitolato « Le prigioni aperte ai terroristi mafiosi », Luca Goldoni. Mi limito a citare Leo Valiani, perchè è una grande autorità morale ed anche un valoroso storico del nostro tempo: « Era chiara, già più di un anno fa — egli ha scritto — l'inadeguatezza delle leggi e disposizioni vigenti per quanto concerne la difesa della democrazia e più in generale quella tutela della sicurezza delle persone e delle cose che è alla base della convivenza civile; un falso umanitarismo ha dato troppo spazio ai violenti, perfino ricattatori, che minacciano di commettere degli assassinii. Sotto il manto del bando dell'autoritarismo, si è ecceduto in tolleranza e permissività. Se non si cambia rotta, le conseguenze saranno catastrofiche; devono farsi più celeri, più severe e più imparziali a protezione dello Stato democratico, la polizia e la magistratura, ma anche le Camere dalle quali l'adeguamento, la riforma, il rafforzamento della legislazione dipendono ».

R I C C I. Ci è arrivato anche il « Corriere della sera »! Due anni fa diceva però ben diversamente.

V A L I T U T T I. Non discutiamo su questo argomento, compiacciamoci piuttosto di ciò che questo nostro autorevole e insospettabile concittadino ha scritto.

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

(Segue V A L I T U T T I). Ora io le domando, signor Sottosegretario, se con questo provvedimento noi rafforziamo le leggi che devono tutelare la sicurezza e la libertà dei cittadini. Io credo di no. Il Governo e la maggioranza rinviando tutti i provvedimenti più necessari e più urgenti con motivi tecnici.

Onorevoli colleghi, ho il ricordo di quanto è avvenuto qui qualche settimana fa: in poche ore abbiamo discusso e approvato la legge per il finanziamento dei partiti; legge che in meno di 20 giorni è nata, è stata approvata nell'altro ramo del Parlamento ed è stata approvata definitivamente in questa sede. Ecco una testimonianza che comprova che quando la classe politica e la maggioranza vogliono portare in porto certi provvedimenti hanno la forza, hanno la capacità di farlo.

Noi, da questi banchi, onorevole Sottosegretario, questo chiediamo: che il Governo si autoinvesta della responsabilità che gli spetta e prepari e presenti un provvedimento serio, un provvedimento organico, sulle cose essenziali che condizionano la difesa della giustizia nel nostro paese. La difesa della giustizia significa la difesa della libertà, significa la difesa delle istituzioni. Proprio in nome di questa suprema esigenza noi del Gruppo liberale voteremo contro questo provvedimento che si inserisce nella serie dei provvedimenti demolitori del vigente ordinamento. (Applausi dal centro-destra).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I. Illustre Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ci siamo ancora una volta stupefatti di fronte a questo decreto-legge n. 104, nello stesso modo in cui ci siamo stu-

pefatti del decreto-legge n. 99, anche se la leggenda dice che scendono dai « sacri colli » e sono passati attraverso la Corte costituzionale che — *Bonifacium est* — ha respinto già tutte le istanze che erano state proposte non dal pretore di Canicattì — senza nessuna offesa a Canicattì che è una bella e nobile città — ma dalla suprema Corte di cassazione.

Ora, che l'ignoranza regni sovrana appare chiaro ogni giorno, che vi sia una totale incomprendimento di tutti i problemi di carattere giuridico e di carattere sociale è cosa ormai di tutti i giorni e sarebbe vano sottolineare ancora alcune conseguenze di questa situazione; che il settore comunista rimanga immobile, estraneo di fronte a questi colpi di piccone all'istituto penale con l'astensione vorrei dire che è naturale, mi sarei meravigliato che non fosse così; ma quello che non capisco è il procedere attraverso l'istituto del decreto-legge che è ben delineato nella nostra Carta costituzionale. Comunque è una questione che non solleva più da due legislature: la sollevavo una volta perchè credevo nell'intelligenza e nella buona fede, ma mi sono accorto che, se non manca l'intelligenza, manca la buona fede. È inutile quindi fare queste questioni. Ormai il decreto-legge è diventato uno strumento normale; il Parlamento paralizzato e paralizzante lascia che l'Esecutivo proceda a colpi di decreto-legge: non si rivolta, non fa presente nel dialogo con l'Esecutivo che viene violata la Costituzione. D'altra parte, di fronte ad una Corte costituzionale che viola la Costituzione, che vale discutere sul decreto-legge 104, sui grandi sistemi, sull'articolo 538 che praticamente li demolisce, sull'ordinamento giudiziario che viene demolito non solo attraverso la contestazione di alcuni magistrati nella interpretazione dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, ma anche nelle sue basi essenziali,

cioè nell'attribuzione delle competenze? Viene demolito il codice di procedura penale in quelle norme che erano essenziali per la vertebrazione del sistema espresso dalle norme di rito; viene demolito il *processus* nel senso tecnico e tradizionale della parola là dove vedeva alla vetta, alla cima della piramide il controllo di legittimità dell'opera compiuta dalla base nei suoi vari strati. Oggi siamo arrivati al decreto-legge n. 99 che praticamente pone un compromesso: non storico, ma certo cronico perchè il compromesso ormai è arma legislativa di ogni giorno, di ogni ora. Le Presidenze delle Assemblee sono completamente estranee e interpretando così la loro funzione ritengono di dare adito a qualsiasi procedimento legislativo senza far presente, sia pure anche con una protesta, che la Costituzione deve essere rispettata soprattutto da coloro che ne sono i custodi: e i decreti-legge hanno anche la firma — per chi non lo sapesse o non se ne ricordasse — del Presidente della Repubblica.

E così arriviamo annaspando a distruggere l'istituto penale nei suoi cardini essenziali. Qual è la ragione di questa violazione delle più elementari norme (signor Presidente, non lo dico io, lo dice la Corte di cassazione) dell'istituto processuale penale? La ragione dell'attuale decreto-legge è quella della necessità di mettere una toppa a colore dopo aver strappato le vesti con il decreto-legge n. 99: senza il decreto-legge 99 non si comprenderebbe il 104. Il decreto-legge 99 a sua volta era una brutta toppa di colore per coprire le conseguenze di provvedimenti precedenti relativi alla durata della carcerazione preventiva. Non sarebbe stato possibile varare modifiche ai termini della carcerazione preventiva senza accogliere altre istanze che erano state proposte, cioè la modifica dell'articolo 81, dell'articolo 69 del codice penale, la modifica di tutti quei cardini su cui si erge il nostro istituto penale (da una parte la continuazione dall'altra il sistema delle attenuanti e delle aggravanti, dall'altra parte ancora il cumulo delle pene come conseguenza del concorso materiale di reati). Praticamente, franato tutto l'edificio penale, ci si è accorti

che la Cassazione avrebbe dovuto, in applicazione delle norme più favorevoli agli imputati, rimettere ai collegi di merito e ai giudici di merito le migliaia e migliaia di processi che adivano la suprema Corte per ragioni di legittimità. A questo punto qualcuno sui « sacri colli » ha pensato di modificare l'articolo 538 del codice di procedura penale e di attribuire alla suprema Corte la competenza di merito, dimenticando gli articoli 24 e 111 della Costituzione, dimenticando l'attribuzione di competenza attraverso l'ordinamento giudiziario, i diritti della difesa. Infatti l'attribuzione di competenza nel merito da parte della suprema Corte comporta da parte dell'imputato il diritto di difesa attraverso il contraddittorio. Si è dimenticato che l'articolo 538 prevedeva una procedura abbreviata per rettificazione di errori non determinanti annullamento, e si è dimenticato che questa procedura era possibile prevederla, schematica e al di fuori del sistema, cioè come eccezione, proprio perchè non erano, nella specie, necessari i nuovi accertamenti di fatto. Pertanto si trattava solo di controllo di legittimità, sia pure in un caso eccezionale di correzione di errori. Istituto regolato come eccezione per economia di giudizio. La suprema Corte poteva benissimo riformare la motivazione della sentenza lasciando il dispositivo o correggendo quegli errori che nel giudizio di merito dovevano essere evitati.

Adesso frana tutto: la Corte di cassazione decide in ogni caso nel merito senza pronunciare annullamento (a parte le sgrammaticature, la sintassi, la proprietà di linguaggio; ma questo ormai è patrimonio comune degli uffici legislativi dei ministeri che probabilmente hanno altro da fare che pensare alla proprietà di linguaggio) quando occorre applicare disposizioni di legge più favorevoli all'imputato anche se sopravvenute dopo la dichiarazione di ricorso, e non sia necessario assumere nuove prove — sentite la perla giapponese — « diverse dall'esibizione di documenti ». Ma noi abbiamo appreso diversamente sui banchi delle scuole (non voglio richiamarmi ai banchi dell'università, banchi gloriosi allora, quando veramente si

recepiva la cultura e non la rissa politica e la violenza). Che io sappia le prove sono prove storiche, prove critiche, prove documentali, prove testimoniali e il documento — mi potrebbe insegnare il professor Bettiol qui presente — non è altro che un testimone muto formato in presenza di un avvenimento al fine costitutivo o probatorio.

Ora, quando siano necessarie nuove prove perchè si deve distinguere fra prove documentali, prove testimoniali, prove storiche, prove critiche e limitare l'accertamento di merito della suprema Corte mediante la possibilità di acquisizione di un solo tipo di prova? Ma non è qui l'errore. Questa è solo una perla giapponese incastonata in questo aborto che non si sa se abbia un principio o una fine.

Anche se *Bonifacium est*, certamente la Corte di cassazione di fronte a questo abnorme sindacato non cesserà di far presente la violazione degli articoli 24 e 111 della Carta costituzionale. E sono certo che si ripeterà il conflitto tra la Corte costituzionale, che ha alzato bandiera bianca, e la Corte di cassazione, come già è avvenuto qualche anno fa: uno spettacolo nauseabondo per la comunità nazionale che assiste a conflitti ai vertici dello Stato così meschini. Se fossero conflitti relativi a scelte, teorie, interpretazioni, ben vengano perchè promuovono la conoscenza degli istituti; ma questi sono conflitti meschini. È un errore cancellare norme costituzionali affermando di voler esercitare la specifica funzione di difendere la Costituzione della Repubblica.

Dice la suprema Corte: « L'articolo 111, secondo comma, della Costituzione sancisce che contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge. L'inserzione di tale norma nella Costituzione ebbe lo scopo di impedire l'esclusione del ricorso per singoli gruppi di controversie e la limitazione del ricorso stesso ad alcuni casi di violazione di legge. La statuizione, sottoponendo tutte le sentenze dei giudici ordinari o speciali al controllo della Corte di cassazione, promuovendo così l'uniformità nell'interpretazione

della legge, ebbe anche lo scopo di garantire la certezza del diritto oggettivo. Ma la norma, non ammettendo il ricorso per ragioni di merito, ha voluto attribuire alla Corte di cassazione soltanto il controllo di legittimità sulle sentenze, recependo così le norme dell'ordinamento giudiziario allora vigente e rispettando una tradizione ultrasecolare della legislazione italiana secondo cui la Corte di cassazione ha il compito di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo e il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni ».

Onorevoli colleghi, non sembri che si voglia essere contrari per scelta irrazionale. L'articolo 552 del codice di rito, che non viene abrogato (salvo che domani il sottosegretario Pennacchini ci annunci che c'è un decreto-legge che cancella anche l'articolo 552), dice: « Tutti i provvedimenti della Corte di cassazione in materia penale, anche se emessi dalle singole sezioni, sono inoppugnabili ». Pertanto una decisione di merito senza possibilità di controllo di legittimità e senza la possibilità dell'acquisizione delle prove per arrivare al libero convincimento del giudice attraverso la libertà di esibizione delle prove viene sigillata da una norma che dice « inoppugnabile ». Ma vi rendete conto? Eppure l'attuale decreto-legge è in funzione riparatrice con una toppa a colori per il precedente decreto-legge 99 che ha creato una situazione impossibile alla Corte di cassazione, che dovrebbe praticamente rivedere tutte le situazioni; e si tratta — ve lo ha detto Mariani, non ve lo sto a ripetere — di cose che riflettono il merito.

Infatti si deve giudicare della equivalenza o della prevalenza di una attenuante comune o delle attenuanti generiche nei confronti di una aggravante specifica (che con una terminologia impropria si chiama aggravante). In molti casi si tratta di una tipologia diversa di ipotesi criminose, come nel caso della diffamazione doppiamente aggravata prevista dalla legge sulla stampa, con una pena da uno a sei anni.

Diceva un presidente l'altro giorno che i giuristi ricostruiranno dogmaticamente questi nuovi istituti. Probabilmente diranno che

abbiamo torto, ma oggi possiamo applicare una pena per la diffamazione da 15 giorni a sei anni di reclusione.

Sottosegretario Pennacchini, tanto vale allora demolire il diritto penale! Ve l'ho detto l'altro giorno: volete arrivare al diritto penale libero senza alvei di contenimento? Così ci siete arrivati. Ma non dovete avere la pretesa che la Corte di cassazione segua i canoni del diritto penale sovietico o del diritto penale nazista, che è stato sempre respinto dall'Italia in ogni epoca.

Ricordo di aver letto, quando ero giovane, un articolo su questo punto del professor Bettiol, che è raccolto in uno dei volumi della CEDAM; ricordo anche un altro articolo del compianto professor Delitala sullo stesso argomento, non in polemica ma in coerente valutazione della reiezione, da parte della dottrina italiana e della interpretazione o della giurisprudenza italiana, di qualsiasi abbattimento di alvei entro cui il diritto si deve muovere, respingendo la dottrina tedesca del Metzger.

B E T T I O L. L'abbiamo sempre respinta.

N E N C I O N I. E questo nel periodo in cui era vigente il governo fascista. Mi pare che l'articolo del professor Bettiol sia del 1934 e quello del professor Delitala del 1936, quando cioè le teorie del Metzger dilagavano, e furono acquisite poi dall'Unione Sovietica.

Ebbene, oggi invece ci siamo arrivati. Ma non potete, onorevoli colleghi, chiedere alla suprema Corte di cassazione che levi con le proprie mani le castagne dal fuoco; le poteva levare il professor Bonifacio con la sua Corte, ma non può quella che è stata definita da De Nicola la vestale del diritto togliere dal fuoco le castagne che sono state gettate dalla vestale della Costituzione. (*Applausi dalla estrema destra. Congratulazioni.*)

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Bettiol. Ne ha facoltà.

B E T T I O L. Solo due parole, signor Presidente, su questo decreto-legge che ser-

vono a fare il punto della situazione e servono a dare a noi un criterio per quella che potrà essere domani la riforma della Corte di cassazione.

Dico subito che non sono affatto soddisfatto di quanto sta avvenendo nella Corte di cassazione. Credo che su questo punto parecchi colleghi miei saranno d'accordo con me. Nella Corte di cassazione normalmente non si discute, nella Corte di cassazione spesso il presidente dice: tagli corto, avvocato! Nella Corte di cassazione manca il contraddittorio perchè il procuratore generale si alza e dice: si accetti o si rifiuti il gravame; sicchè in sostanza si vanno violando tutti quei principi fondamentali ai quali noi crediamo e che sono indispensabili per la comprensione vuoi del fatto, vuoi del diritto.

Si dice che in Cassazione non si può discutere sul fatto; ma la verità è che la discussione sul fatto è da parecchi anni entrata in Cassazione perchè è impossibile pensare di discutere sul diritto o di discutere sulla carenza o contraddittorietà della motivazione, senza discutere anche del fatto. Infatti fatto e diritto sono due elementi talmente uniti e compenetrati nell'esperienza giuridica che volerli separare come si taglia una fetta di cocomero in due è assolutamente inconcepibile. Il concetto di una Cassazione, quindi, che vive sull'Olimpo, non a contatto con i palafitticoli che vivono nelle paludi, nei quali si agitano il dramma e il tormento del diritto, nei quali indubbiamente il problema giuridico è il problema del pane quotidiano o il problema del fondo più o meno rustico la cui proprietà è in discussione, è inaccettabile: è impossibile che tutto ciò non possa trovare eco anche in Cassazione. Per di più i cassazionisti quando cominciano il loro discorso dicono: mi si conceda, presidente, la possibilità di illustrare brevemente i momenti di fatto di questa determinata questione perchè senza ricordare i precedenti di fatto, la situazione di fatto, il diritto diventa una semplice e pura astrazione e noi non comprendiamo assolutamente nulla circa quelli che sono

gli effetti che possono derivare da una vostra decisione al riguardo.

Debbo dire che la Cassazione dalle sue origini illuministiche e francesi trapiantata in Italia, sta trasformando quasi completamente quella che è la gerarchia delle fonti del diritto o meglio le fonti del diritto stesso. Infatti le fonti del diritto sono date dalla legge, sono date dalle norme costituzionali, sono date dagli atti del potere legislativo; oggi invece, signor Presidente, se lei non ha dei precedenti giurisprudenziali della Cassazione viene mandato dall'uscire gentilmente fuori dall'aula, perchè è inutile andare a discutere sulle norme, è inutile andare a fare uno sforzo personale per vedere come io personalmente vedo il problema, come un disgraziato, che si è macerato per settimane su di una causa sotto il profilo giuridico, vede l'interpretazione della legge. Tutto questo porta ad una ricerca dei precedenti giurisprudenziali che sono gli unici che hanno un significato e che hanno un valore davanti alla Corte suprema; non è la nostra interpretazione o magari l'interpretazione del giudice di Cassazione che ha valore, ma sono i precedenti giurisprudenziali per cui il nostro diritto, in genere, oggi da diritto legislativo sta diventando un diritto che scaturisce dalle decisioni della suprema magistratura, cosicchè il potere giudiziario è diventato una vera, ultima *fons legis*; e noi possiamo portare molta dottrina — che viene presa a calci perchè non conta niente ed è scarto — possiamo cercare di fare sforzi per interpretare una norma giuridica secondo una visione personalistica frutto di lavoro, di fatica, di sudore, ma tutto questo non conta niente perchè l'unica cosa che vale è il precedente; la massima che ha deciso un fatto analogo precedente è l'unica che ha valore, che conta, che decide. E come la spada di Alessandro Magno che taglia il nodo gordiano. Quello che conta non è il disgraziato che cerca di sciogliere i fili del nodo gordiano, ma è chi ha in mano la spada e con essa spezza la situazione. Questo rompere la situazione col precedente non mi piace assolutamente perchè rappresenta una sostituzione del giudice al magistrato,

la sostituzione dell'interpretazione formalistica ed astratta della Corte suprema all'interpretazione concreta, storicistica del ricercatore; crea un mito giuridico, crea una specie di mitologia giurisprudenziale davanti alla quale ci dobbiamo inchinare come tanti schiavi davanti alle vecchie divinità.

Tutto questo deve cambiare e bisogna dirlo chiaramente in questo supremo consesso perchè se non abbiamo il coraggio di affermare queste cose tutto andrà di male in peggio. Infatti non andremo più in Cassazione perchè si dice: le cose sono già decise, per cui è inutile il ricorso in Cassazione. Che ci sta a fare allora la Cassazione?

Siamo di fronte ad una trasformazione del nostro diritto in genere da diritto legalistico a diritto giurisprudenziale, contro la tradizione, contro le massime della Costituzione, contro il nostro modo di sentire, di vedere la nostra tradizione e la nostra impostazione generale delle cose nel campo dell'esperienza giuridica. Sono pertanto del parere che una riforma della Cassazione ci dovrà essere, riforma che possa concedere al magistrato supremo di dare uno sguardo in termini efficienti, efficaci e decisoramente obbligatori anche al fatto che sta sotto l'interpretazione data precedentemente dalla stessa o da altre sezioni della Corte di cassazione. La riforma che dovrebbe essere incanalata riguarda appunto la possibilità che pure il fatto entri nelle valutazioni di giudizio della Corte di cassazione. Mi pare che nel codice penale ci sia, in tema di estradizione, una norma analoga per la quale la Corte di cassazione può anche giudicare nel merito e non solo sotto il profilo giuridico. Credo che questa determinata impostazione debba continuare e che questa norma, che concede alla Cassazione la possibilità di esaminare anche il merito delle cose quando si tratta, senza pronunciare sentenza di annullamento, di applicare disposizioni di legge più favorevoli all'imputato, sia veramente una cosa molto interessante, molto importante perchè viene proprio con la singolarità di ogni caso concreto a dare efficacia a quella decisione astratta e formale, a quei principi formali, astratti, puramente nominalistici con i quali si baloccano i nostri grandi magistrati, i *patres* che sie-

dono a palazzo di giustizia, rendendo difficile, a mio avviso, e talvolta impossibile l'applicazione concreta del diritto, e quindi l'attuazione concreta dell'*ars boni et aequi* come dicevano i nostri antichi romani che si ritengono i fondatori della scienza giuridica e credo a ragione.

La disposizione dell'articolo 1 di questo decreto-legge viene appunto incontro a questa necessità, a questa utilità, che noi sentiamo, di vedere nella Corte di cassazione non soltanto e puramente il giudice di diritto e pertanto di concederle taluni particolari poteri in merito al fatto, quando si tratti di applicare norme più favorevoli all'imputato senza prolungare le cause all'infinito, senza mandare alle calende non dico greche, ma alle calende etiopiche o a quelle dell'Uganda che sono ancora molto più lontane, con grave scapito della celerità dei procedimenti penali.

Noi ci lamentiamo che i procedimenti penali sono lunghi, che per avere giustizia bisogna attendere tre, quattro anni, anche sei anni prima di arrivare in Cassazione, e poi con un procedimento di questo genere la causa va avanti ancora per altri sei, sette mesi nella migliore delle ipotesi. Quindi certamente dal punto di vista di politica criminale, di dogmatica processualistica, di politica in genere, io ritengo che questo decreto abbia una sua grande importanza perchè va incontro alle istanze di revisione di quella che può essere la funzione della Corte di cassazione, la quale non potrà soltanto assidersi sull'olimpo dei concetti puri, ma dovrà anche scendere al piano per poter entro certi limiti ben precisi discutere le cose concrete, per poter concretamente rispondere a queste istanze di giustizia che l'applicazione di una legge più favorevole garantisce all'imputato. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

D E C A R O L I S , relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappre-

sentante del Governo, credo che tutte le argomentazioni che sono state portate in critica a questo decreto-legge abbiano avuto una risposta, in linea di principio, soprattutto per quanto riguarda la possibilità o meno che si affidi alla Corte di cassazione anche un giudizio di merito, nella brillantissima conclusione di questo dibattito fatta dal senatore Bettiol. Una volta risolto il problema se effettivamente sia giusto avviare una revisione del sistema, attraverso una modifica parziale del principio, se la suprema Corte possa essere giudice di merito, e in questo caso può esserlo soltanto nel caso di applicazione di norme più favorevoli all'imputato, ed una volta chiariti tutti gli altri aspetti, e cioè quello della garanzia del diritto della difesa, che è garantito perchè è resa possibile la presenza del difensore, anche se non ancora resa obbligatoria, nonchè quello della possibilità di produrre nuove prove, che è limitata soltanto alla produzione di nuovi documenti, e il fatto che una volta prodotti i nuovi documenti, a prescindere dall'attuale interpretazione dell'articolo 533 del codice di procedura penale, non potrà non essere applicato l'articolo 533 del codice di procedura penale, per cui è chiaro che in quel caso dovrà essere notificato l'avviso, allora il problema viene limitato al caso in cui vi potranno essere questioni non risolubili se non con nuovi accertamenti. Ed ecco quindi il riferimento al decreto-legge n. 99. In sostanza, se per accertare la identità del disegno criminoso per applicare l'articolo 81, così come è stato modificato dal decreto-legge, se per accertare l'effettiva pericolosità per l'applicazione facoltativa della recidiva, se per accertare in concreto la fondatezza della presunzione o meno che il reo si asterrà dal compimento di altri reati per applicare o meno la nuova regolamentazione della sospensione condizionale della pena, se per compiere questi accertamenti non sarà sufficiente l'esibizione del documento, in questi casi la Corte di cassazione annullerà con rinvio, qualora riterrà che tali accertamenti richiedano delle nuove prove, che dovranno essere raccolte e valutate dal giudice di merito.

Il problema della presenza obbligatoria del difensore nella fase dell'istruzione, così co-

me è nel grado della Cassazione, secondo le richieste emerse nel dibattito, sarà risolto nell'ambito della riforma della procedura penale, secondo le direttrici stabilite dalla legge delega approvata dal Parlamento.

Per evitare quello che è stato sottolineato anche dal senatore Bettiol, e cioè il prolungarsi dei giudizi, che per di più potrebbe dar luogo anche ad una paralisi della giustizia di merito, non può, ad avviso del relatore, non essere convertito in legge questo decreto-legge, fermo restando che una riforma organica della procedura penale dovrà essere attuata attraverso l'uso da parte del Governo della delega approvata dal Parlamento.

Questo dibattito, a mio avviso, si dovrebbe concludere con l'auspicio, anzi con l'invito pressante a che si dia veramente rapida e completa attuazione a questa delega per la riforma organica del processo penale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Signor Presidente, onorevoli senatori, il decreto-legge 20 aprile 1974, n. 104, di cui stiamo attualmente discutendo la conversione in legge, ha posto un problema grave che riguarda i ricorsi per cassazione e che non ha carattere esclusivo ma, come è stato fatto opportunamente rilevare, è proprio di tutte le modifiche, in senso più favorevole all'imputato, della legge penale.

Una soluzione di questo problema poteva essere costituita da una lunga *vacatio* delle norme più favorevoli, tale da consentire lo smaltimento dei ricorsi pendenti. Ma simile soluzione non era neppure ipotizzabile nel caso in esame in considerazione dello strumento normativo prescelto, cioè il decreto-legge. Si è preferito quindi il provvedimento di urgenza per eliminare quell'inconveniente di carattere generale di cui si è parlato, senza ricorrere a sistemi che sarebbe stato assai arduo applicare anche per la ben nota situazione di carenza del personale negli uffici giudiziari. Anche per questo quindi non mi sembrano contestabili — e lo dico in parti-

colare ai senatori Sabadini e Mariani — i motivi di urgenza che hanno indotto il Governo a seguire la via del decreto-legge. Può precisarsi che per evitare l'annullamento con rinvio della maggior parte dei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione non vi era altra via se non quella di attribuire una eccezionale competenza di merito alla Corte di cassazione medesima. Due soluzioni al riguardo erano ipotizzabili: o attribuire alla Cassazione questa competenza solo per l'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, ovvero attribuirle in via generale per tutti i casi di intervento di leggi più favorevoli. È stata scelta quest'ultima soluzione, che però ha trovato l'opposizione della Corte di cassazione che ne ha contestato la legittimità costituzionale.

Senonchè, come tutti sanno, con recente sentenza la Corte costituzionale ha dichiarato l'infondatezza di tale questione, dando così il suo autorevole conforto alla scelta operata dal Governo non senza matura riflessione (lo dico agli onorevoli senatori che qui hanno espresso tutte le loro riserve e critiche sul provvedimento) e responsabile approfondimento di ogni aspetto del problema.

Che la funzione di giurisdizione di legittimità competa soltanto alla Cassazione è fuori discussione ed è riconosciuto dalla stessa Costituzione. Ma nè la Costituzione nè i principi generali postulano l'esigenza che la Corte stessa non possa mai essere investita per i casi determinati di competenza anche di fatto. Oltre i motivi di carattere generale opportunamente testè commentati dal senatore Bettiol ci sono altri molteplici casi: la remissione dei procedimenti a norma degli articoli 41, 55, 58 e 60; la ricusazione a norma dell'articolo 68; la revisione dei giudicati a norma degli articoli 558 e 561; la separazione dei procedimenti a norma dell'articolo 49; indagini per designazione del magistrato che deve giudicare a norma degli articoli 48 e 68; conflitti a norma degli articoli 51 e 54; ricostruzione di atti a norma dell'articolo 163; applicazione di sanzioni disciplinari ai difensori a norma dell'articolo 130; ricorsi contro sentenze di assoluzione

del giudice di rinvio per revisione a norma dell'articolo 569; riparazione pecuniaria a norma dell'articolo 574; estradizione a norma dell'articolo 668; revisione in materia di misure di sicurezza a norma dell'articolo 641; altri eventuali casi specifici previsti da disposizioni di leggi e applicazione dell'articolo 152, capoverso, del codice di procedura penale.

La nuova formulazione, quindi, dell'articolo 538, ultimo comma, del codice di procedura penale non incrina il principio che la Cassazione è giudice di legittimità, ma si limita ad introdurre un nuovo caso di competenza di merito fra gli altri già esistenti; e non lo incrina perchè la nuova norma ha pur sempre un carattere transitorio: «... nuove disposizioni più favorevoli sopravvenute dopo la sentenza di merito...»; è quindi sostanzialmente eccezionale anche se poi, come qui ha rilevato il senatore Nencioni parlando di transitorietà permanente, tale norma transitoria opererà per tutti i casi futuri di disposizione più favorevole, sia pure però sempre in via transitoria. Ora, l'essere la Cassazione il giudice di legittimità non impedisce che talvolta la sua competenza possa essere estesa anche al merito. Nulla è più contrario alla realtà che sostenere una sorta di incapacità funzionale della Cassazione ad affrontare il giudizio di fatto, sia perchè la legge contempla, come si è visto, numerosi casi del genere, sia soprattutto perchè, a prescindere dalla legge, la Cassazione nella stragrande maggioranza delle sue decisioni, attraverso il controllo della motivazione delle sentenze di merito, affronta tale giudizio di fatto; ce lo ha testè confermato con la loquela e l'efficacia che gli è congeniale il professor Bettiol.

Ciò non toglie tuttavia che la competenza di merito debba essere sempre rigorosamente prevista anche come eccezione da apposita disposizione legislativa. Che poi la norma introdotta con il decreto-legge in oggetto violi — come mi pare abbia sostenuto il senatore Endrich — il diritto di difesa sembra veramente insostenibile. Già il relatore ha messo in luce che al difensore non è affatto preclusa la possibilità di intervenire, anche se il suo intervento non è obbligatorio, men-

tre la presenza dell'imputato è superflua come lo è per tutti i casi di giudizio di Cassazione, siano essi di legittimità o di merito.

Si ricorda che in virtù della nuova disposizione la Cassazione giudica nel merito sulla base degli atti, non quando è necessaria l'acquisizione di nuove prove perchè in tal caso annulla con rinvio. Confortato dalla recente decisione della Corte costituzionale, il Governo, anche in relazione al dibattito che qui si è sviluppato, si onora di insistere per la conversione in legge del decreto-legge in esame, sicuro che la nuova disposizione introdotta nel sistema processuale eviterà ulteriori rallentamenti dell'attività giudiziaria che potrebbero essere ancora più gravi in questo difficile e delicato momento e sarà di somma utilità anche in occasione della prossima entrata in vigore della riforma del codice penale, la quale contempla un grande numero di disposizioni più favorevoli all'imputato. Di fronte comunque a talune perplessità, in certi casi anche contrarietà, di cui mi pare si siano resi interpreti in modo particolare i senatori Valitutti e Nencioni, va sottolineata la forte carica di praticità della nuova norma la quale, nel pieno e riconosciuto rispetto del precetto costituzionale, consentirà la rapida decisione in via definitiva dei ricorsi pendenti, evitando, come sarebbe obbligatorio in assenza di tale norma, la ripetizione del giudizio di merito con quelle deleterie conseguenze sull'attività giudiziaria e sull'attesa dei cittadini interessati che sarebbe difficile persino valutare.

Pare strano che proprio qui in questa Aula, ove spesso è stata giustamente e opportunamente messa in luce la grave situazione della giustizia in Italia e sono stati indicati a volte i gravi, gli inutili forse ostacoli che si firappongono senza motivo al rapido cammino dei procedimenti, appena si propone una norma che senza ledere, come si è detto, alcun principio costituzionale porterebbe una notevole semplificazione e potrebbe assicurare un assai più rapido corso dei processi, se ne voglia impedire l'approvazione.

Sono questi i motivi per cui, nel ringraziare tutti gli intervenuti che da qualunque angolo visuale hanno portato il loro contri-

buto a questo provvedimento e nel ringraziare in modo particolare il relatore senatore De Carolis, della cui competenza e sensibilità oggi abbiamo avuto un'ulteriore dimostrazione, il Governo chiede al Senato il conforto della conversione del presente decreto-legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

P O E R I O , *Segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 20 aprile 1974, n. 104, concernente modifica dell'articolo 538 del codice di procedura penale.

P R E S I D E N T E . Avverto che i due emendamenti presentati si riferiscono al testo del decreto-legge da convertire. Si dia lettura dell'articolo aggiuntivo presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori.

P O E R I O , *Segretario:*

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. ...

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 534 del Codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« Nella ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 538 l'avviso di cui sopra deve essere inviato, rispettato lo stesso termine, anche quando il ricorso venga trattato in Camera di consiglio ».

1. 0. 1 **NENCIONI, MARIANI, ENDRICH, FILLETTI**

M A R I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I A N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, del contenuto di que-

sto emendamento ho già parlato nel mio intervento. Ma poichè il rappresentante del Governo ha elencato vari articoli del codice di procedura penale, secondo i quali la Cassazione sarebbe già investita dei giudizi di merito, mi permetto di osservare che quegli articoli non riguardano affatto la valutazione quantitativa e qualitativa della responsabilità, ma ne rimangono al di fuori; a parte naturalmente la questione della revisione per cui normalmente la Cassazione, dopo aver preso atto dell'errore giudiziario, rinvia a un altro giudice di merito. Quindi non si può dire che la Cassazione è già investita dal codice di rito dell'esame dei giudizi di merito.

Per questa ragione insistiamo sull'emendamento secondo cui l'avviso deve assolutamente essere inviato al difensore quando il giudizio avviene in camera di consiglio. Non si può dire che la difesa è garantita dal difensore che rappresenta l'imputato: l'articolo 534 del codice di procedura penale obbliga la cancelleria ad inviare l'avviso solo per la pubblica udienza e non anche per la camera di consiglio. Ora, noi sappiamo che in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 531 non vengono trattati soltanto i giudizi che provengono o dalla sezione istruttoria o dal giudice istruttore, ma vengono anche discusse e trattate le ordinanze in sede di esecuzione che possono riguardare naturalmente (poichè la norma dell'articolo 538 è di carattere generale) anche altre questioni che possono attenerse alla libertà dell'individuo. Non rendendo obbligatorio l'invio dell'avviso della cancelleria per l'udienza di camera di consiglio si pone l'imputato nelle condizioni di non essere garantito — come invece prevede l'articolo 24 della Costituzione — per i suoi diritti di difesa.

Circa l'osservazione del professor Bettiol sulla tendenza, che si deve incoraggiare, perchè la Cassazione diventi giudice di merito devo dire questo: non vorrei che per questi giudizi la Cassazione assumesse invece addirittura un atteggiamento rigido in modo da non applicare mai quel *favor rei* che è contenuto nel decreto dell'11 aprile e che

potrà essere contenuto in successivi decreti oppure che, rifiutando una funzione che non ha, ritenga che sempre debba intervenire il giudice di merito in quanto la valutazione della personalità del reo non è possibile trarla da quei documenti che concretamente possono essere presentati. Quindi la mia è una preoccupazione meditata che riguarda proprio il fatto che non si dia attuazione allo spirito di questa disposizione di legge.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E C A R O L I S , *relatore.* Il relatore si rimette al parere del Governo.

P E N N A C C H I N I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* L'emendamento, signor Presidente, era stato presentato in Commissione. Già in quella sede il Governo aveva avuto l'opportunità di esprimere il suo parere contrario in quanto riteneva l'emendamento superfluo.

La nuova norma — come è stato riconosciuto anche dalla Corte costituzionale, che con la sentenza in oggetto ha dichiarato la infondatezza della questione sollevata dalla Corte di cassazione — rispetta pienamente il diritto della difesa.

A giudizio del Governo non è neppure ipotizzabile che l'applicazione delle norme più favorevoli all'imputato avvenga in camera di consiglio, essendo invece sempre necessario il dibattimento. Per questi motivi il Governo esprime parere contrario all'emendamento Mariani.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Segue un articolo aggiuntivo presentato dal senatore Endrich e da altri senatori. Se ne dia lettura.

P O E R I O , *Segretario:*

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. ...

Al quarto comma dell'articolo 536 del Codice di procedura penale, sono soppresse le parole: « non è necessario che siano presenti e che concludano i difensori delle parti ».

1.0.2 **ENDRICH, NENCIONI, MARIANI, FILLETTI, DE SANCTIS, DE FAZIO, BACCHI, PAZIENZA**

E N D R I C H . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

E N D R I C H . Gli argomenti che si potranno addurre — e che sono stati già adottati dal relatore e, se non erro, anche dal rappresentante del Governo — contro lo emendamento 1.0.2, che sto per illustrare, sono gli stessi che si trovano in una ordinanza della prima sezione penale della Corte di cassazione del 6 febbraio 1964.

Con tale ordinanza è stata respinta l'eccezione d'illegittimità costituzionale del quarto comma dell'articolo 536 del codice di procedura penale. Bisogna premettere che la Corte costituzionale, in più occasioni, aveva dichiarato che è bensì vero che l'articolo 24, secondo comma, della Costituzione vuole che sia assicurato il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, ma aveva soggiunto che il legislatore è libero di disciplinare l'esercizio di tale diritto secondo le diverse esigenze processuali.

La Corte di cassazione, adagiandosi su queste decisioni della Corte costituzionale, con l'ordinanza del 6 febbraio 1964 ha detto che il concetto di assistenza difensiva non si identifica necessariamente con quello di presenza personale del difensore al dibattimento, in quanto il diritto di difesa può essere validamente esercitato, soprattutto in Cassazione, in altro modo: con istanze, con memorie, con motivi di ricorso e con note difensive.

Penso che questi argomenti non possano appagare; credo che non reggano neanche se portiamo la questione dal piano costituzionale sul piano meramente logico e dialettico. Come si fa a sostenere che la discussione orale in Cassazione è superflua? La Cassazione, ha ricordato il senatore Bettiol poco fa, ha un vero e proprio *horror facti*; mentre è chiaro — e credo d'interpretare in questo momento il pensiero del senatore Bettiol — che il riferimento al merito è sempre utile anche quando si discutono questioni di diritto. Il riferimento al merito, infatti, serve molto spesso a denunciare la mancanza di logicità, i paralogismi, le contraddizioni del provvedimento impugnato, i travisamenti di fatto, la pretermissione di risultanze rilevanti ai fini della decisione, serve cioè a prospettare una vera e propria questione di diritto quale è la violazione dell'obbligo della motivazione imposta dalla legge.

Come si fa a dire che la discussione orale in Cassazione non serve? Serve a puntualizzare le questioni; serve a richiamare sul problema che si deve risolvere l'attenzione di tutti i componenti del collegio compresi quelli che non conoscono affatto gli atti processuali. Occorre tener presente che in Cassazione i componenti del collegio che non conoscono gli atti processuali sono cinque su sette perchè gli atti processuali sono letti solamente da due componenti del collegio, vale a dire dal presidente e dal relatore. La discussione in Cassazione serve a controbattere le argomentazioni scritte ed orali, che possono essere anche argomentazioni suggestive dell'ultimo momento. Infine la discussione in Cassazione serve a precisare le istanze proposte ed a proporre istanze nuove, intese, ad esempio, a provocare quelle decisioni che per legge (articolo 152, prima parte, del codice di procedura penale) devono essere adottate in ogni stato e grado del procedimento.

Ma che dibattimento è mai quello in cui deve necessariamente essere presente e requirente il pubblico ministero e invece può non essere presente il difensore? Pensi l'Assemblea che, quando ricorrente sia, ad esempio, soltanto il pubblico ministero o quando ricorrente sia la parte civile e non ci sia

ricorso dell'imputato, può avvenire che la Corte di cassazione decida senza che a favore e nell'interesse dell'imputato, sia stata scritta o sia stata detta una sola parola! Domando se questo sia giusto ed ammissibile.

Ho già ricordato nel corso della discussione generale che quando con legge-delega sono state tracciate le linee direttive della riforma della procedura penale è stata avvisata la necessità delle conclusioni della difesa nel dibattimento dinanzi alla Corte suprema. Mi pare, quindi, che questo emendamento si raccomandi da sè e che si raccomandi soprattutto ora che la Corte di cassazione decide (e decide in un'unica istanza: non bisogna dimenticare che i provvedimenti della Corte suprema, ai sensi dell'articolo 552 del codice di procedura penale, non sono mai impugnabili) anche nel merito, decide su questioni che sono fuori completamente dai motivi del ricorso, decide su questioni nuove — che sono nuove perchè scaturiscono da nuove norme di diritto sostantivo — decide su questioni la cui soluzione può avere conseguenze enormi sulla sorte dell'imputato.

In tale situazione mi sembra assurdo che il dibattimento si possa svolgere senza l'intervento del difensore.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E C A R O L I S , *relatore*. Mi rimetto al Governo.

P E N N A C C H I N I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è contrario all'emendamento 1.0.2 presentato dal senatore Endrich e da altri senatori.

D E S A N C T I S . Lo sapevamo.

P E N N A C C H I N I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Fornisco anche la motivazione.

A parte il fatto che non mi pare molto opportunamente scelta la *sedes materiae*, in quanto l'articolo 536 riguarda il dibattimen-

to in via generale di fronte alla Cassazione e non riguarda, come il decreto-legge si propone, solo il caso di sopravvenienza di disposizione di legge penale più favorevole all'imputato, i senatori Endrich e Mariani ritengono che la disposizione che oggi andiamo approvando rappresenti una novità, ossia che non esistano altri casi in cui la Cassazione abbia possibilità, per legge, di decidere anche su motivi di fatto. Rispetto le convinzioni dei senatori Mariani ed Endrich di cui conosco la competenza specifica in questi settori, ma il Governo non muta il suo parere in quanto ritiene che esistano altri casi in cui la Cassazione, per disposizione legislativa, è facoltizzata anche a decidere nel merito e questi casi non hanno mai dato motivo ad alcuna eccezione di incostituzionalità.

Per questi motivi il Governo non ritiene meritevole di approvazione l'emendamento presentato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 1.0.2, presentato dal senatore Endrich e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo articolo unico.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Lugnano. Ne ha facoltà.

L U G N A N O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, proprio un minuto per motivare, dopo quanto già detto dal collega Sabadini, le ragioni della nostra astensione dalla votazione di questo decreto.

Sussistono sicuramente motivi di funzionalità concernenti la necessità di evitare un gran numero di rinvii a seguito di annullamenti determinati dall'applicazione delle nuove norme penali che impongono la revisione di molte pronunzie nel merito e questo è un elemento positivo, ma la soluzione adottata non ci pare adeguata e non ci convince del tutto soprattutto perchè nei giudizi di merito, specie quelli concernenti la comparazione delle attenuanti e delle aggravanti,

le decisioni sulla nuova disciplina della continuazione, la concreta determinazione delle pene, può essere utilissima, oltrechè la difesa tecnica, la difesa diretta dell'imputato e ciò non si può negare nel modo più assoluto.

Nel giudizio di Cassazione l'imputato non interviene e quindi non può direttamente difendersi; spesso peraltro manca anche la difesa tecnica, soprattutto quando l'imputato non è abbiente e quindi non è in condizioni di dotarsi di un valido difensore. La soluzione quindi ci pare sbagliata specie nei giudizi riguardanti i ricorsi contro le sentenze della corte di assise d'appello il cui giudizio di merito è reso anche dalla partecipazione dei giudici popolari, mentre il giudizio di Cassazione esclude ogni partecipazione popolare.

Per queste considerazioni ridotte all'osso, come ho promesso, credo che possiamo motivare la nostra astensione dalla votazione di questo decreto.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Martinazzoli. Ne ha facoltà.

M A R T I N A Z Z O L I . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il Gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del decreto-legge e debbo dire che malgrado le puntualizzazioni e le obiezioni emerse nel dibattito continua a ritenere che la materia del contendere sia tutto sommato abbastanza specifica e che non valga quel dialogo dei massimi sistemi che bene o male ha attratto l'attenzione degli intervenuti. Si è già detto qual è lo scopo di economia giudiziaria che il decreto-legge intende perseguire, ed è quello di fare in modo che la novella introdotta col precedente decreto non determini una elefantiasi, una serie enorme di rinvii e di processi alla fase di merito ingolfando ancora di più quella struttura giudiziaria la cui condizione è a tutti nota. Ora che tutto questo determini indubbiamente, sotto il profilo di una valutazione direi dogmatica, rigida dei compiti e della struttura della Cassazione, qualche riserva, qualche spiraglio dirompente non vi è dubbio. Ma, a parte il fatto che oc-

correrebbe tra l'altro dimostrare che questo non sia positivo, mi rifaccio qui a quello che diceva il professor Bettiol. Di più: occorrerebbe dimostrare, quando ci si straccia le vesti per questa assunzione del giudizio di fatto, che verrebbe accreditata alla Cassazione, che la Cassazione non sia già oggi un giudice del fatto. La verità è che chi ha appena qualche curiosità di queste cose, sa bene che oggi la lettura delle massime della Cassazione è una lettura assolutamente inutile se non sia accompagnata dalla motivazione e dalla descrizione del fatto concreto; perchè già oggi la Cassazione è giudice del fatto, sia perchè non potrebbe non essere così in relazione a taluni mezzi di ricorso, sia perchè vi è stata via via quella che dicevo prima una sorta di appropriazione. Basterebbe por mente, per esempio, al governo che è stato fatto in tutti questi anni da parte della Cassazione, del criterio della « unicità del disegno criminoso » per escludere oppure no la continuazione; al regolamento che è stato fatto dell'espressione della formula testuale « reati della stessa indole »; per vedere come e quando la Cassazione ha deciso in un senso piuttosto che in un altro. Varrebbe la pena di dare lettura dell'andamento ameboide della giurisprudenza di cassazione, in ordine all'applicazione o meno delle attenuanti generiche, per constatare che volta a volta i precedenti penali non valgono ad escuderla oppure valgono ad escluderla e così via, a secondo che, attraverso una valutazione o una delibazione per quanto sommaria del fatto la Cassazione si fosse convinta verso un orientamento piuttosto che un altro. In questa situazione, il discutere in termini così rigidi, in termini così impenetrabili, in ordine a questo che si vuole come principio assolutamente inattaccabile, sembra a me in qualche misura tempo sprecato, anche perchè io credo che occorra guardare al disotto della cortecchia delle apparenze. Io ho massimo rispetto della Corte di cassazione, molto di più di quello che nutriva Carnelutti quando affermava che aveva sbagliato tutto, avendo continuato a credere per tutta la sua vita, che i giudici della Cassazione fossero « per metà giudici e per metà maestri ». Ma pur con questo mas-

simo rispetto a me impressiona abbastanza questa rigidità di tutela costituzionale che quella ordinanza della Cassazione manifesta. Sotto si scorge, forse, la volontà di liberarsi di questa mole di processi che verrebbero invece affidati alla delibazione della Cassazione.

Questo è quello che sta dietro le apparenze di certi atteggiamenti. Ed io penso che queste cose occorra avere il coraggio ogni tanto di dirle, con assoluta chiarezza e con la durezza necessarie, perchè se no in una situazione che tutti quanti continuiamo a dichiarare, una situazione di totale scollamento, di crisi vertiginosa della giustizia, tutte le volte che vi è il proponimento — sia pure, attraverso procedimenti che mancano forse di spessore, di prospettiva, ma all'interno di un approccio realistico alla situazione secondo i dati che ad essa appartengono — ecco che tutte le volte ci troviamo di fronte ad una strenua difesa dei « grandi principi ». È, direi, anche qui l'applicazione impropria di quel tanto di filologia patriottica e dogmatica che appartiene un poco al genio italico. Io ricordo per inciso — e mi scuso con i colleghi, termino subito — ad esempio, come vi sia un monumento di questo tipo di sintassi nella storia del nostro paese. Quando, dopo che a Lissa tutte le navi italiane erano state affondate dalla flotta austriaca e le navi austriache, non avendo più niente da fare in quel mare, se ne erano tornate nei loro porti, l'ammiraglio Persano comunicava al Governo la sconfitta di Lissa con un telegramma in cui era scritto: siamo rimasti padroni delle acque. E qui c'è qualcuno che intende rimanere padrone delle acque, nel segno della tutela incrollabile di questi massimi principi. Dopo di che penso che non valga la pena di accogliere altre obiezioni. Mi permetterei di dire al senatore Nencioni che quando usa valutazioni assai critiche nei confronti della sintassi e della grammatica di quell'articolo del decreto, dovrebbe forse controllare il testo dell'attuale articolo 538 che, tranne due parole, è identico. E, neanche a farlo apposta, le formule grammaticali che ha criticato nel decreto sono le stesse che sono contenute in quel codice che lui per primo continua a

definire come un monumento di tecnica giuridica e di rigoroso discorso anche sotto il profilo linguistico.

Mi pare quindi che si debba concludere nel senso di accettare questo decreto-legge offrendogli, ripeto, il significato che gli è proprio e non dilatandone i contenuti oltre misura. Tra l'altro non ho esitazione a ripetere in Aula quello che ho detto in Commissione, e cioè che sarebbe stato più opportuno non offrire una latitudine così ampia al decreto ma fissarne una precisa specificità indicandone concretamente la natura transitoria. Su questo sono d'accordo con chi ha affermato che in questo modo andiamo teorizzando una transitorietà che tende all'eternità il che, tutto sommato, rappresenta una evidente contraddizione in termini. Ma tenendo conto che in tutta questa fase che ci attende uscirà una serie di altre risoluzioni novellistiche, è indubbiamente accettabile e pertinente anche l'osservazione contenuta nella relazione del Governo secondo la quale sarebbe stato inutile muoversi con una serie di decreti specifici mentre invece questa apertura più ampia trova in questo contesto una sua motivazione e una sua spiegazione.

Ecco perchè ribadisco il voto favorevole della Democrazia cristiana alla conversione in legge del decreto-legge. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, ho voluto riprendere la parola in sede di dichiarazione di voto a nome di tutto il Gruppo per rispondere brevemente, giustificando anche così il nostro voto, alle osservazioni fatte dal professor Bettiol, chiamato in causa all'ultimo momento come si chiama al capezzale di un morente un chirurgo di fama nella speranza che gli ridia animazione e vita.

B E T T I O L . Nessuno mi ha chiamato, sono entrato per caso.

N E N C I O N I . Il volontariato è peggio ancora. Onorevoli colleghi, il professor Bettiol ha detto delle cose sacrosante che io condivido e cioè che il « precedente » in Cassazione supera tutte le vie poste dall'interpretazione letterale e sistematica delle norme di legge. Tutto questo è suggestivo, ma mi ricorda un caro collega di parte democristiana scomparso, che, quando si discuteva la legge finanziaria per le regioni, di fronte ad una norma antinamica (il provvedimento non poteva essere rinviato all'altro ramo del Parlamento perchè si sarebbe perso del tempo), sostenne che la legge non si deve analizzare nelle sue norme, nella sua articolazione, ma nel suo contenuto che scaturisce dall'insieme delle norme, non da una singola norma. Sostenne questo. E così ha fatto oggi il professor Bettiol. Soltanto non ha risposto, nè ha pensato, nè poteva rispondere, nè poteva pensare in quel momento (come un perito che viene chiamato per una determinata valutazione tecnica: anche se il suo pensiero è diverso il perito trova delle giustificazioni) alle osservazioni che ho fatto relativamente all'interpretazione che la suprema Corte ha dato dell'articolo 24 e dell'articolo 111 della Costituzione soprattutto per quanto concerne i diritti della difesa e l'esigenza del contraddittorio, della presenza del difensore e dell'imputato allorquando, al di fuori di una valutazione tecnica, si scenda ad una valutazione di merito, soprattutto quando nuove prove vengono assunte. Questo è il punto della situazione. Si è parlato di una vecchia teoria; ricordo anche grandi avvocati che hanno detto al collegio: voi non siete degli scheletri, avete carne ed ossa, pertanto anche il processo non deve essere uno scheletro in cui le norme giuridiche segnano i punti salienti; hanno carne e la carne è il fatto di tutte le cose. Siamo completamente d'accordo. (*Interruzione del senatore Bettiol*). Anche pelle ed ossa, non ha importanza, la situazione non cambia.

La norma contrasta con norme costituzionali in modo irriducibile. Non è possibile ricondurre una norma all'altra: un sindacato di costituzionalità banale basta a distruggere il contenuto di questo decreto-legge. Ma

oltre questo sono i principi del diritto processuale che vengono lesi, principi sanciti dalla Costituzione, che discendono dalla Costituzione, esaltati dall'articolo 24, secondo comma, della Costituzione della Repubblica. E ritengo — ed ecco perchè votiamo contro — che quella affrettata decisione della Corte costituzionale di cui già conosciamo la motivazione e i principi ispiratori non farà tacere la suprema Corte di fronte alla presa di posizione. Pertanto saremo di fronte ad un contrasto tra i vertici della piramide e vedremo se la punta di spillo è la Corte costituzionale o è la suprema Corte, vestale come ho detto prima del diritto.

La procedura, senatore Bettiol — ella può insegnarmelo — è concepita a garanzia del merito. Sempre a garanzia del merito. Non si può impunemente dare un colpo di piccone al rapporto giuridico processuale, ai diritti della difesa e al diritto del contraddittorio che fino adesso, perfino con il senatore Branca, la Corte costituzionale ha tutelato. Questo significa che nel volgere della cronaca il peggio non è mai morto. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari » (1666) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari », già approvato dalla Camera dei deputati e

per il quale il Senato ha autorizzato la relazione orale.

N E N C I O N I . Domando di parlare per porre una questione pregiudiziale.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, siamo alla conversione in legge, con modificazioni, del consueto decreto-legge. Questo porta la data dell'8 aprile 1974, n. 95, e reca « disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari ». Che questo fosse il contenuto del decreto-legge che ha dato luogo alla discussione nell'altro ramo del Parlamento mi pare che non ci sia dubbio; vi è cioè una rispondenza tra la rubricazione e il contenuto del decreto-legge. Ma che la rubricazione corrisponda alla modifica del decreto-legge così come è stata attuata dall'altro ramo del Parlamento sembra che non si possa minimamente sostenere.

Infatti, le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento ci portano ad un provvedimento completamente nuovo. Prima, parlando del precedente decreto-legge ho detto che non avrei ritenuto di fare osservazioni di carattere costituzionale, sulla incostituzionalità del procedimento e del contenuto del procedimento legislativo, se veramente non se ne abusasse ormai oltre i limiti del possibile! È questo un problema che è opportuno discutere, anche perchè (il professor Bettiol ce l'aveva con i precedenti) questo precedente ci potrà anche servire nella nostra condotta futura. La Corte costituzionale ha sancito attraverso una sua interpretazione uniforme la figura del procedimento previsto dall'articolo 77 della Costituzione, che d'altra parte non soffre interpretazione perchè (il termine « decreto-legge » non è offerto nè dalla Costituzione nè dalla dottrina giuspubblicistica) si parla di « atto avente forza di legge ». Perchè i costituenti parlarono di atto avente forza di legge? Perchè si concepì la competenza specifica del Parlamento per la legiferazione; eccezionalmente, in caso di calamità naturali, di disastri, l'Esecutivo, sempre attraverso il successivo controllo del Par-

lamento, avrebbe potuto prendere un provvedimento che non si chiamò decreto, che non si chiamò legge ma si chiamò atto avente forza di legge, avendo in mente una legge-provvedimento da adottarsi in caso di calamità, di urgenza. E si specificò: in casi eccezionali di necessità e urgenza. Non basta cioè che si tratti di un caso di urgenza, di un caso di necessità o di urgenza più necessità; no, ci voleva la straordinarietà di questi due accadimenti e di queste due condizioni.

Oggi noi, Senato della Repubblica, ci troviamo di fronte a una modifica organica (o disorganica, è lo stesso) di un libro del codice civile, ci troviamo di fronte a una modifica fiscale, ci troviamo di fronte all'articolo 2 aggiunto, per dirla in termini costituzionali, ad una proposta di legge delega al Governo; e questa delega al Governo propone di emanare uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria entro il 31 marzo 1975. Ho citato questa data richiamandomi ai presupposti costituzionali dei casi straordinari di necessità e di urgenza. Non vi farò il discorso che ha fatto prima il collega Valitutti quando ha detto: avete approvato il finanziamento dei partiti in un giorno eccetera. Io dico che dal giugno 1974 al marzo 1975 abbiamo tutte le possibilità, anche se l'urgenza e la necessità fossero straordinarie, di presentare tutti i disegni di legge delega che vogliamo, di esaminarli con calma, anche dopo le ferie estive, e di arrivare al traguardo del 31 marzo 1975 con il Parlamento che ha esercitato la sua funzione.

Onorevoli colleghi, non vi voglio trattenerne data l'ora tarda, altrimenti il Presidente ...

PRESIDENTE. Dal momento che le ho dato la parola, lei ha diritto di svolgere la pregiudiziale.

NENCIONI. Non dirò come quell'avvocato che disse al pretore: Dio me l'ha data, guai a chi me la toglie, perchè poi quando tentarono di limitarlo e lui non volle subì una sentenza piuttosto pesante. Io invece prevengo e limito, però dico: siamo di fronte a un procedimento legislativo con la carenza assoluta e confessata del caso di

necessità e di urgenza. Non parliamo poi di eccezionalità della necessità ed urgenza.

Voi potreste obiettare (ecco il punto): il decreto-legge contiene delle norme che con buona volontà potrebbero essere riportate, se non a casi straordinari di necessità e di urgenza, ai casi di necessità e di urgenza. Io potrei contestarlo ma non lo faccio: non lo voglio contestare perchè ci siamo adagiati di fronte al sistema del decreto-legge. Ma ecco la domanda: quando si parte con un procedimento legislativo urgente, urgente per la forma e per la sostanza, è mai possibile costruire impalcature che sono estranee, che riflettono altre materie, che non hanno nulla a che vedere col procedimento legislativo urgente? Ecco la ragione per cui non può essere concepito così: perchè se così fosse con un decreto-legge che per sua natura normalmente, salvo la patologia procedurale che è intervenuta, dovrebbe essere breve, succinto e compendioso e contenere delle norme che costituiscono una legge-provvedimento, cioè intervenire d'urgenza, se fossero possibili queste superfetazioni, queste costruzioni abnormi, si potrebbero veramente varcare facilmente, come sono stati varcati recentemente in materia petrolifera e non una volta ma due volte, tre volte, i limiti imposti dalla Costituzione cioè i 60 giorni.

Dico ancora di più: il Governo emette i decreti-legge che sono, secondo la dottrina, la prassi e la storia, degli atti illeciti di diritto pubblico che vengono sanati attraverso l'approvazione da parte del Parlamento della legge di conversione. Qui non siamo di fronte a una legge di conversione: siamo di fronte ad una formale legge di conversione che ha portato nel suo seno decine di norme su materia completamente diversa, estranea a quello che era il decreto-legge.

Pertanto ritengo che siamo di fronte ad un procedimento assolutamente incostituzionale. Ricordo a chi non ne avesse memoria — e lo ricordo soprattutto a me stesso — che la Corte costituzionale, nella sua seconda o terza sentenza, ha ritenuto che, oltre al sindacato di costituzionalità delle norme nel loro contenuto, il sindacato di costituzionalità può legittimamente estendersi an-

che agli *interna corporis*, cioè ai procedimenti legislativi, all'*iter* attraverso cui il Parlamento ha espresso la sua volontà politica e la sua potestà legislativa.

Ecco la ragione per cui ritengo, onorevole Presidente, che si prospetti una incostituzionalità, che propongo al Parlamento anche perchè finalmente sia cessata questa patologia procedurale e si ritorni negli alvei della Costituzione della Repubblica.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione pregiudiziale possono prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la questione pregiudiziale proposta dal senatore Nencioni. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

POERIO, Segretario:

PERNA, CHIAROMONTE, FERMARIELLO, VALENZA, PAPA, ABENANTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — In considerazione dell'effettata, premeditata aggressione operata da due dirigenti del MSI di Napoli, del quartiere di San Carlo Arena, i quali, dopo aver puntato una pistola alla tempia di una ragazza, intimandole di indurre il padre, Amedeo Di Pietro, ad uscire di casa, ottenuto lo scopo, gli sparavano a bruciapelo sul volto, riducendolo in fin di vita;

in considerazione, altresì, del fatto che nella suddetta zona della città le libertà democratiche vengono continuamente e violentemente calpestate da bande di criminali fa-

scisti, che fanno capo particolarmente alle sezioni del MSI « Berta » e « Falvella » da cui partono ininterrottamente cruente spedizioni punitive contro cittadini democratici,

si chiede di sapere quale azione decisa e rapida si pensi di svolgere per:

1) catturare i missini Nino ed Ermanno Mainolfi, responsabili del tentato omicidio del suddetto Di Pietro;

2) ripristinare, con azione decisa degli organi dello Stato, l'ordine e le libertà democratiche a San Carlo Arena ed in tutta la città, liquidando i covi dei fascisti, condannandoli esemplarmente e tenendo in galera gli autori, da tempo individuati, dei delitti commessi.

(2 - 0324)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

POERIO, Segretario:

VENANZETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — In relazione al violento, quanto immotivato, intervento della polizia contro un gruppo di cittadini che manifestavano pacificamente, come in altre analoghe occasioni, il loro dissenso sulla parata militare del 2 giugno, limitandosi a distribuire volantini, peraltro solo nelle adiacenze dei luoghi interessati alla sfilata, si chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare:

per accertare le responsabilità dell'intollerabile comportamento di alcuni funzionari di pubblica sicurezza;

per garantire i diritti civili dei cittadini, compreso quello di manifestare pacificamente il proprio dissenso.

L'interrogante non può, nel contempo, non rilevare come, nel corso della stessa parata, nessun intervento è stato invece operato per far cessare le provocazioni di elementi fascisti.

(3 - 1188)

BACCHI, ARTIERI, PAZIENZA, TEDESCHI Mario. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Premesso che, dal rogo dei fratelli Mattei, vittime innocenti di una furia che non trova nessuna spiegazione se non in una crudele e spietata volontà omicida, le sezioni di Roma del MSI - Destra nazionale continuano ad essere oggetto, da parte di squadre teppistiche facilmente identificabili per la ispirazione e per le modalità di azione, di selvaggi attentati, con grave danno alle persone ed alle cose, di cui si citano i più importanti:

sezione Monte Mario: 31 marzo 1973; 13 giugno 1973; 17 novembre 1973; 24 novembre 1973; 8 dicembre 1973; 11 dicembre 1973; 26 dicembre 1973; 1° febbraio 1974; 9 febbraio 1974; 31 marzo 1974; 2 aprile 1974; 4 aprile 1974; 5 aprile 1974; 20 aprile 1974; 21 aprile 1974; 10 maggio 1974; 29 maggio 1974;

sezione Istria-Dalmazia: 14 aprile 1973; 27 maggio 1974; 29 maggio 1974;

sezione Marconi: 15 aprile 1973;

sezione Balduina: 10 maggio 1973; 23 ottobre 1973; 8 dicembre 1973; 9 dicembre 1973; 30 gennaio 1974; 30 maggio 1974;

sezione Flaminio: 2 aprile 1973; 3 novembre 1973;

sezione Monteverde: 7 maggio 1973; 14 giugno 1973; 16 marzo 1974; 22 marzo 1974; 24 marzo 1974; 5 aprile 1974; 6 aprile 1974; 9 aprile 1974; 26 aprile 1974; 5 maggio 1974; 14 maggio 1974;

sezione Portonaccio: 6 giugno 1973; 26 settembre 1973; 3 novembre 1973; 19 aprile 1974; 28 maggio 1974; 30 maggio 1974;

sezione Prati: 19 aprile 1973;

sezione Primavalle: 6 aprile 1973; 12 aprile 1973; 16 aprile 1973;

sezione Nomentano: 31 ottobre 1973; 11 novembre 1973; 12 dicembre 1973; 27 aprile 1974; 29 maggio 1974;

sezione Trieste-Salario: 13 ottobre 1973;

sezione Talenti: 22 gennaio 1974; 30 maggio 1974;

sezione Tuscolano: 9 febbraio 1974; 18 febbraio 1974; 28 maggio 1974;

sezione Parioli: 11 gennaio 1974;

sezione Prenestino: 18 aprile 1974; 25 aprile 1974; 29 maggio 1974;

sezione Garbatella: 22 aprile 1974;

sezione Appio: 9 maggio 1974; 14 maggio 1974; 28 maggio 1974; 29 maggio 1974;

sezione Centocelle: 28 maggio 1974;

sezione Quadraro-Cinecittà: 28 maggio 1974;

sezione Tufello: 29 maggio 1974,

gli interroganti chiedono di conoscere quali misure si intendano adottare:

1) al fine di garantire l'esercizio delle libertà politiche, nella Capitale d'Italia, ad un partito che da oltre un quarto di secolo lotta concretamente e strenuamente per il superamento degli odi e per la pacificazione degli italiani;

2) perchè non venga ulteriormente alimentata (per lo meno per quanto in potere delle autorità di Governo) l'artificiosa campagna di odio in corso condotta mediante temerari e menzogneri accostamenti, il cui evidente scopo è soltanto quello di tentare di comprimere lo slancio di simpatia e di consensi verso il MSI - Destra nazionale di quella larga parte del popolo italiano che è stanca del malcostume, del malgoverno, dei continui cedimenti e delle compiacenze al marxismo.

(3 - 1189)

BASADONNA, DE FAZIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che nel febbraio 1974 il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, rispondendo ad altra interrogazione presentata dagli interroganti, ebbe ad assicurare che il competente Ministero avrebbe continuato a rivolgere la massima attenzione alla salvaguardia della basilica benedettina di Sant'Angelo in Formis, sollecitando l'attuazione dei provvedimenti necessari a garantirne la condizione statica, diventata oltremodo precaria negli ultimi anni per cause a quel tempo ancora dubbie;

che, in seguito a tali assicurazioni, sono stati applicati speciali apparecchi di precisione alle strutture murarie, onde seguirne

gli eventuali ulteriori movimenti attraverso letture che vengono periodicamente effettuate;

constatato che, intanto, i dissesti si vanno rapidamente aggravando, sia nella basilica che nelle fabbriche attigue, tanto che la casa parrocchiale è diventata inabitabile ed un fabbricato, posto a pochi metri dal tempio, è crollato 20 giorni or sono,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro non ritenga di disporre che, senza ulteriormente prolungare indagini e studi, si provveda con la massima urgenza al consolidamento del piano di posa delle fondazioni ed alle opere provvisorie di assicurazione, prima che tocchi all'insigne monumento lo stesso destino dei fabbricati ad esso attigui.

(3 - 1190)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

TEDESCHI Mario. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Con riferimento al fatto che il giornalista Giorgio Zicari, in un articolo apparso sul « Corriere della Sera » del 31 maggio 1974, a proposito dei movimenti eversivi definiti « fascisti » o « neo-fascisti », ha scritto testualmente:

« Alcune centinaia di carabinieri sono partiti questa mattina all'alba da Brescia per raggiungere la zona dell'Aprica, dove, secondo quanto è emerso nelle ultime ore di indagini, si trova il deposito di armi e di esplosivi di Carlo Fumagalli, il fondatore del MAR (movimento azione rivoluzionaria) e anima nera delle SAM... Fumagalli si vantava con Borromeo e Spedini di avere l'appoggio del SID e dell'Esercito, di agire per "ordine di Roma". Sappiamo di fare un'accusa gravissima, ma sappiamo, per esperienza diretta, che fin dall'estate del '70 i piani di Fumagalli, i suoi collegamenti anche con gruppi eversivi tedeschi, con il principe Junio Valerio Borghese, con alcuni ufficiali dell'Esercito, in pensione e in servizio, i suoi depositi di esplosivi, i suoi collegamenti in Versilia e

a Milano con professionisti molto noti, la sua ricerca costante di fondi "per la Repubblica presidenziale", le sue trasmissioni con radio-pirata sui canali televisivi, i suoi progetti eversivi, le sue imprese dinamitarde ai tralicci di Tirano e di Val di Sotto, la sua opera di proselitismo fra i contrabbandieri della Valtellina, erano noti a chi di dovere. Certi corpi istituzionali dello Stato dovranno ora spiegare perchè Fumagalli non è stato fermato in tempo. Qualcuno dovrà dire chi lo ha aiutato, su quali appoggi ha potuto contare e, soprattutto, perchè. Si sapeva tutto fin dall'estate del 1970. Siamo in grado di provarlo nella sede competente »;

considerato che, a tutt'oggi, 4 giugno 1974, non è stata diramata alcuna smentita, nè lo Zicari è stato convocato da alcuno perchè esibisse le prove di cui si dichiara in possesso,

l'interrogante chiede di conoscere se tanto disinteresse, oltre a costituire una chiara omissione d'atti d'ufficio, non debba interpretarsi come un'ammissione di colpevolezza.

(4 - 3320)

MANCINI, MAFFIOLETTI. — *Ai Ministri della sanità e dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sono a conoscenza dell'imminente chiusura dell'ambulatorio ENPAS ubicato in via Como (comune di Roma) in quanto i locali di proprietà del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile risulterebbero pericolanti, non igienici e sprovvisti di un adeguato impianto elettrico atto a garantire l'alimentazione delle apparecchiature tecnico-sanitarie, nonché la incolumità del personale addetto e degli assistiti.

Tenuto conto del fatto che l'ambulatorio di via Como interessa un elevato numero di popolazione assistibile (circa 11.000 unità) e che potrebbe, anche a parere delle organizzazioni sindacali, essere adeguatamente restaurato anzichè trasferito in altro luogo;

considerato, altresì, che l'amministrazione dell'Ente ha recentemente chiuso altri presidi, o comunque si appresterebbe a farlo, sempre nel comune di Roma, ed esatta-

mente nelle zone di Montecitorio, Termini, Montesacro e Garbatella,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritiene opportuno intervenire presso l'Amministrazione dell'ENPAS per provvedere, d'intesa con il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, al restauro dei locali di via Como, anzichè affidarsi ad eventuali dispendiose operazioni immobiliari, le quali, oltre a creare disagi logistici per la popolazione assistita, susciterebbero non poche riserve stante l'attuale carenza di un piano di coordinamento regionale nel settore degli investimenti immobiliari per l'impianto di presidi sanitari di vecchia e di nuova istituzione.

(4 - 3321)

DAL FALCO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se — in relazione a quanto pubblicato dalla stampa — risponda a verità:

1) la probabile chiusura al traffico civile di ben 10 aeroporti italiani per « situazione di pericolo », considerando, tra l'altro, il contraccolpo negativo che tale decisione potrebbe avere sul turismo estero, con la conseguenza di aggravare ulteriormente il già pesante *deficit* della bilancia dei pagamenti, nonchè le gravi ripercussioni sull'economia di molte provincie;

2) che fra i 10 aeroporti sui quali incombe tale minaccia rientra anche quello di Villafranca Veronese.

L'interrogante desidera conoscere con urgenza quali iniziative immediate il Governo intenda adottare per scongiurare tale deprecata ipotesi.

(4 - 3322)

MONTINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere come si intenda ovviare alla gravissima situazione (che porterà, altrimenti, in breve, ad una pratica paralisi) in cui versa la Pretura di Pordenone, che ha un organico di tre magistrati, compreso il dirigente, ma per la quale non è stata prevista alcuna assegnazione di magistrati per il nuo-

vo rito del lavoro, sebbene le cause di lavoro introitate dal 1° gennaio al 31 maggio 1974 ammontino a ben 606, mentre i procedimenti penali iscritti nel 1972 e nel 1973 ammontano rispettivamente a 6.700 e 7.255 e le cause civili iscritte nello stesso periodo assommano rispettivamente a 1.432 e 1.292.

Va, altresì, considerato che per le Preture — pure del Friuli-Venezia Giulia — di Trieste e di Udine (la prima delle quali ha un ammontare complessivo di procedimenti non molto superiore a quello di Pordenone e la seconda un ammontare di procedimenti penali inferiore a quello di Pordenone e di procedimenti civili leggermente superiore) i magistrati pretori, con l'assegnazione di una nuova unità al rito del lavoro per ciascuna di esse, risultano rispettivamente in numero di 10 e in numero di 6, mentre è noto che sono tuttavia soggetti ad un notevole ritmo di lavoro.

Per conoscere, infine, se si sia tenuto conto del fatto che, nelle sedi con poche unità di magistrati, l'assegnazione al rito del lavoro di uno dei magistrati già in organico comporta un notevole riflusso di ulteriore aggravio sugli altri, date le molteplici mansioni cui, oltre al giudicare, essi devono attendere.

(4 - 3323)

BONAZZI, PARRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Premesso che nel mese di maggio di ogni anno, ad iniziativa dell'ANED (Associazione nazionale ex deportati politici), una folta delegazione italiana partecipa alla manifestazione di commemorazione internazionale che si tiene presso i campi di sterminio nazisti, alla quale intervengono migliaia di persone provenienti da tutte le parti del mondo, e che è sempre, purtroppo, accaduto che in detta circostanza il Governo italiano mai abbia provveduto ad essere ufficialmente presente con una propria rappresentanza, gli interroganti chiedono di sapere se il Governo non ritenga di dover fin d'ora assicurare che la manifestazione del prossimo anno (30° anniversario della Liberazione), che si svolgerà a Mau-

thausen, vedrà la presenza ufficiale del nostro Paese.

Gli interroganti ritengono, inoltre, che sia giunto il momento della decisione, da parte governativa, del riconoscimento ufficiale dell'ANED, allo scopo anche di divulgare sempre più tra i giovani sentimenti antifascisti e di esecrazione delle atrocità commesse dalla follia nazista.

(4 - 3324)

FUSI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se è a conoscenza dell'inqualificabile disposizione diramata, in data 6 maggio 1974, dalla Direzione compartimentale delle ferrovie di Firenze a tutti i capi degli uffici del Compartimento, disposizione che, per maggiore documentazione, si ritiene opportuno trascrivere integralmente:

« Da diverso tempo si è rilevato che presso gli impianti vengono diffusi manifesti e volantini di contenuto politico. Al riguardo si richiama l'attenzione delle signorie loro sul divieto di distribuzione di materiale di informazione politica negli impianti, tenendo presente che è consentita soltanto la propaganda sindacale negli albi murali sistemati di regola in locali non esposti al pubblico. Pertanto, tutto il materiale di informazione politica dovrà essere ritirato ed i responsabili della diffusione segnalati per i provvedimenti disciplinari del caso. Si gradirà un cortese cenno di assicurazione ».

L'interrogante chiede al Ministro se, di fronte a tali atteggiamenti, lesivi dei diritti democratici sanciti dalla Costituzione, non ritenga opportuno intervenire con urgenza per la revoca di detta disposizione, disponendo, nel contempo, i necessari provvedimenti di carattere disciplinare nei confronti del responsabile o dei responsabili di atti di così chiara intonazione fascista.

(4 - 3325)

MURMURA. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere quali ragioni hanno sino ad ora im-

pedido la distribuzione degli scontrini ferroviari per il 1974 ai segretari comunali e provinciali della regione calabrese, il che comporta gravissimo nocumento alla benemerita categoria.

(4 - 3326)

MURMURA. — *Al Ministro della sanità ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano assumere, nei settori di rispettiva competenza, ai fini della sistemazione della rete idrica interna a Calimera di San Calogero, secondo il progetto, per una spesa di circa 95 milioni di lire, presentato dal comune in base alla legge n. 36, e ciò anche per evitare il ripetersi dei frequenti inquinamenti dell'acqua, del tutto impotabile, come si è verificato anche nell'ultima settimana di maggio, quando, *ictu oculi*, sono state trovate delle sanguisughe.

(4 - 3327)

MURMURA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non intenda modificare la disposizione contenuta nell'articolo 14 della legge 8 marzo 1968, n. 152, laddove viene stabilito che « per ottenere riscatto l'iscritto deve presentare domanda all'INADEL prima della cessazione del rapporto di servizio ».

Tanto si chiede relativamente al personale delle scuole d'avviamento — abolite con l'istituzione delle medie — che dai comuni è *ope legis* transitato alle dipendenze dello Stato.

In virtù di tale norma, infatti, il personale sopra ricordato, mentre ai fini pensionistici ottiene il ricongiungimento tra i due servizi (articoli 112 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092), non può godere dell'indennità di buonuscita relativamente al periodo di lavoro prestato alle dipendenze degli Enti locali, con ciò subendo un notevole e gravissimo danno.

(4 - 3328)

**Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 5 giugno 1974**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 5 giugno, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (1666) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

2. Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 1, 3, 6 e 28 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento della pubblica Amministrazione (114).

FILETTI. — Modifiche ed integrazioni all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernenti il riconoscimento di servizi non di ruolo dei dipendenti statali (504).

BARTOLOMEI ed altri. — Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in materia di valutazione dell'anzianità di servizio degli insegnanti (516).

TANGA. — Valutazione dei servizi ai fini del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione degli impiegati civili dello Stato (580).

La seduta è tolta (*ore 20,15*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari